

XVII LEGISLATURA

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Resoconto stenografico

Seduta n. 3 di mercoledì 8 ottobre 2014

La riunione inizia alle 10.49

PRESIDENTE. Buon giorno a tutti, vi ringrazio di essere qui e vi ringrazio soprattutto dell'apporto che ciascuno di voi ha voluto fornire per giungere a questo primo risultato. So, infatti, che sono stati presentati, da parte di tutti, emendamenti al primo testo che vi è stato sottoposto nella scorsa riunione. Devo dire che in tutte le proposte di modifica e di integrazione ho riscontrato comunque un intento propositivo evidentemente figlio di una comune volontà di giungere ad un risultato concreto e positivo.

Ringrazio ancora una volta il Professor Rodotà che ha lavorato per arrivare ad una sintesi tra il testo originario e le diverse proposte emendative pervenute. Il frutto del suo lavoro è il testo che vi è stato distribuito lunedì scorso.

Sono sicura che riusciremo oggi a concludere questa fase iniziale che ci permetterà di sottoporre questa prima ipotesi di Carta dei diritti e dei doveri ai colleghi degli altri Parlamenti europei che saranno qui il prossimo 13 e 14 ottobre in occasione della riunione delle Commissioni parlamentari competenti in materia di diritti fondamentali nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

Allo stesso tempo, il testo che licenzieremo oggi sarà reso pubblico anche attraverso la piattaforma Civi.ci. Seguirà poi la consultazione pubblica.

In questo contesto ci tengo a ribadire che il testo che uscirà dai nostri lavori di oggi sarà comunque un testo ancora aperto ai suggerimenti e alle proposte di modifica che ci arriveranno sia attraverso la consultazione pubblica, sia dai soggetti che, come avevamo preannunciato, sentiremo proprio in sede di Commissione, nel corso dei prossimi mesi.

A questo fine chiedo a tutti voi di inviarci proposte e idee su soggetti da audire: ulteriori esperti della materia, operatori del settore e rappresentanti dei cittadini. In questa seconda fase avvieremo anche un rapporto con i rappresentanti del Governo.

A questo proposito, vi preannuncio che da parte della Vicepresidente e responsabile della Global Public Policy di Facebook, Marne Levine, che si trova in Italia in questi giorni, è pervenuta una richiesta di incontro per un confronto, tra

l'altro, sui temi oggetto del nostro lavoro. Ho inteso accettare questa richiesta ritenendo utile tale possibilità di confronto, facendo presente che l'incontro si sarebbe comunque svolto in sede di Commissione. Vi invito quindi a partecipare all'audizione, che si svolgerà martedì 14 ottobre, alle ore 16. Poiché è evidente che il confronto non possa essere limitato a Facebook, ho esteso l'invito anche agli omologhi Vicepresidenti e responsabili della Global Public Policy di Twitter e Google. Ove non vi sia la possibilità di procedere all'audizione per tutti nella stessa giornata, procederemo all'audizione di questi soggetti, o di loro rappresentanti, in altra data.

Do adesso la parola al professor Rodotà per illustrarci il lavoro fatto in questi giorni ed il testo che vi è stato distribuito.

STEFANO RODOTA'. Grazie Presidente. Io sarò molto rapido e comincerò, come l'altra volta, con dei ringraziamenti molto particolari per il lavoro svolto dagli uffici della Camera.

È un testo che, già nella discussione odierna, può essere migliorato. Trattandosi di una dichiarazione di principi, ho proceduto innanzitutto lavorando più per riduzione, seppure alla luce di tutte le proposte pervenute. Di ciascuna ho naturalmente tenuto conto e mi auguro dunque che molti di coloro che hanno formulato delle proposte in forma emendativa, presentando dei documenti, possano trovarne traccia nel testo.

Voglio fare un'altra considerazione che, forse, non mi spetta, ma alla quale tengo. Questa formula -che ha messo insieme i parlamentari e gli esperti- è stata, dal mio punto di vista, molto felice perché, eliminando una sorta di fossato, ci ha messo in condizione di lavorare tutti insieme. Io personalmente ne ho tratto grandissimo giovamento. A prescindere dai risultati, credo che questo metodo abbia contribuito ad attirare l'attenzione, o la curiosità, di esperti e di gruppi verso questo documento, sul quale – una volta che la Presidente lo avrà presentato nella riunione del 13 ottobre – sono tutti pronti ad intervenire.

Ho naturalmente insistito molto sul fatto che si tratta di un testo provvisorio, di un testo che ha bisogno di contributi, aperto cioè al dibattito e al confronto. Con riferimento al merito del testo, sono scomparse, come avete visto, le definizioni all'inizio della bozza; al riguardo, un contributo decisivo è venuto dalle prime tre righe del primo emendamento di Salvo Mizzi che afferma: "Internet è ciò che le persone pensano che sia". Questo è un modo molto ironico e intelligente per dire che non possiamo avventurarci in definizioni e che è piuttosto preferibile ragionare sui principi che si riferiscono a qualcosa di più dinamico, suscettibile di molte letture.

Non illustrerò articolo per articolo, ma mi limiterò innanzitutto a segnalare una modifica nell'architettura del testo, alla luce del fatto che, se aveva senso parlare di neutralità della rete subito dopo le definizioni di Internet e di rete, venuto meno il riferimento a queste ultime, si è reso necessario partire subito dai diritti; e diritto fondamentale è quello di accesso. Ciò mi è sembrato più razionale. Ho poi condiviso insieme agli altri la scelta di utilizzare l'espressione "ogni persona", che è quella

ormai adottata dalla Carta dei diritti. A tal proposito, mi è sembrato quasi un obbligo uniformare la terminologia a quella dei documenti internazionali più recenti. La Carta dei diritti, - alla cui prima versione ho contribuito nel 2000 - usava terminologie diverse; successivamente, nella versione del 2007 - che è poi diventata la versione finale e che ha, com'è noto, lo stesso valore giuridico dei trattati - sono stati sostituiti, non senza difficoltà, i riferimenti a "soggetto", "individuo", con il termine "persona" dando, in tal senso, anche un contributo culturale, coerentemente con quanto previsto nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, dove si dice che l'Unione mette la "persona" al centro della sua attenzione.

Ho cercato poi, nei limiti del possibile, di tenere conto del regolamento in tema di protezione dei dati in discussione e di alcune cose ce n'è una traccia. Ho poi cercato di semplificare anche se, semplificando, non sempre si riesce ad avere il risultato migliore.

Penso che la cosa più utile sia aprire subito la discussione, perché ciò che io potevo dire l'ho messo per iscritto. Come ha detto la Presidente, sarebbe utile e auspicabile che noi oggi potessimo licenziare una bozza che possa essere messa in circolazione.

PRESIDENTE. Desidero anche ringraziarvi per aver tutti rispettato gli indirizzi che ci eravamo dati in merito alla pubblicità di questi lavori. Ho apprezzato molto che ognuno di noi si sia tenuto all'impegno preso, nel senso di dare pubblicità al fatto che esista una commissione che sta lavorando su questi temi, senza peraltro entrare nel merito della discussione medesima. Credo che sia opportuno che, fino a lunedì 13 ottobre, quando vi sarà la pubblicazione sul sito e sulla piattaforma di consultazione del testo oggi definito, il contenuto specifico del documento non sia rilevato all'esterno. Vi invito invece a rendere noto in via generale lo scopo del lavoro svolto fino ad ora dalla Commissione preannunciando appunto che lunedì sarà pubblicato il documento.

Onorevole Quintarelli, prego.

STEFANO QUINTARELLI. Grazie. Io non sono un giurista, quindi mi limiterò ad alcune brevi osservazioni. Per quanto riguarda gli altri eventuali soggetti da audire io suggerirei ASTEL E DAIP, che sono i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e degli *Internet service provider*.

Entrando nel merito, vorrei alcuni chiarimenti sul paragrafo dove si afferma che i dati possano essere raccolti e trattati e poi però si dice che le raccolte di massa dei dati personali sono ammesse solo se previste dalla legge. Ora, in Internet ogni raccolta di dati di fatto è massiva, quindi a tale proposito volevo un chiarimento su questo punto.

Per ultimo, il tema della neutralità della rete. Mi piace molto la formulazione adottata - e qui mi rivolgo al collega Mizzi in particolare- ove si dice che ogni persona ha il diritto dei dati che trasmette, implicando che sia l'utente a scegliere e non l'operatore a imporre. Questa formulazione mi piace perché non esclude il fatto

di poter vendere servizi a valore aggiunto agli operatori, però devono essere richiesti dall'utente. Quindi lo faccio come osservazione preventiva a Mizzi.

STEFANO RODOTA'. Il problema è nato con Prism nel cosiddetto "Data Gate". Una riflessione credo che sia opportuno farla, nel corso della discussione, perché le tue osservazioni sono assolutamente impeccabili.

STEFANO QUINTARELLI. Nello stesso paragrafo si afferma: "*I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso (.....) o in base a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge*". Ora, io mi fermerei qui, e toglierei il penultimo paragrafo, le raccolte di massa, perché è la legge che stabilisce che non si possono fare. Quindi i limiti sono già previsti dalla legge, sebbene quest'ultima possa essere modificata.

PRESIDENTE. Resta il fatto, però, che la Carta che stiamo elaborando contiene una serie di principi; principi che dovrebbero essere validi non solo in Italia bensì - questa è la nostra aspirazione - anche oltre i confini nazionali. Se riteniamo dunque che un principio sia valido, ritengo sia giusto enunciarlo, a prescindere che esista o meno una legge che lo sancisca a livello nazionale.

STEFANO RODOTA'. Al riguardo posso fare una proposta emendativa radicale: "*Le raccolte di massa di dati personali devono comunque essere effettuate nel pieno rispetto dei principi e dei diritti fondamentali*". È vero, qui c'era una piccola contraddizione, possiamo lavorare su questo?

PRESIDENTE. Va bene, così resta valido il principio. Onorevole Coppola, prego.

PAOLO COPPOLA. Per prima cosa vorrei fare i complimenti per il lavoro svolto. L'altra volta avevo espresso alcuni dubbi sulla possibilità di trovare la quadra; forse da giovane parlamentare - giovane solo nel senso di anzianità di servizio - mi sembrava un obiettivo difficile e invece mi sono ricreduto e quindi ringrazio della lezione e per avere imparato qualcosa. Secondo me il testo recepisce molto bene tutti i punti di vista, e trova il punto di caduta per tutti. Faccio solo un rilievo per quanto riguarda un passaggio sui dati, perché è l'unico che ancora risente di una visione un po' troppo spostata sulla tutela e io temo possa restringere troppo le possibilità che invece si aprono di nuovi servizi dati dalla elaborazione dell'analisi...

PRESIDENTE. In quale passaggio, in particolare, onorevole Coppola?

PAOLO COPPOLA. In particolare i passaggi sono due. Nel secondo capoverso, quando si dice che "*I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza e proporzionalità (...)*" - che so bene da dove arriva. Secondo me bisognerebbe andare oltre. In alcuni casi i dati possono essere trattati a

prescindere dalla finalità, perché si possono trovare nuovi servizi. Se c'è un consenso esplicito e consapevole dell'utente secondo me bisognerebbe consentirlo, sia qui - nella parte relativa al "trattamento"- sia nell'ultimo capoverso relativo alla "conservazione dei dati", che è limitata al tempo strettamente necessario in riferimento, in particolare, "al principio di finalità". Io credo che questi due passaggi si possano ammorbidire inserendo l'esplicito consenso informato dell'utente, in modo da poter aprire a una serie di servizi nuovi per i quali sia difficile prevedere, all'inizio, la finalità.

STEFANO RODOTÀ'. Questo è un punto importante. Ho recentemente partecipato a una discussione su tale aspetto, all'interno dello *Human Brain Project*; pur non volendo fare degli accostamenti inappropriati, anche in quel contesto si è discusso moltissimo sul punto della "finalità".

L'aspetto giustamente messo in evidenza è: laddove siano stati raccolti dati per una determinata finalità e poi, in corso d'opera, si sia profilata la possibilità di utilizzare quei dati per una finalità "ulteriore" - non diversa, perché questo è il punto - sarà necessario chiedere un altro consenso? Si dovrà, cioè, ricorrere a quello che viene chiamato *broad consensus*, un consenso largo? Devo limitarmi ad informare che ci sono delle utilizzazioni ulteriori?

Il punto della conservazione dei dati richiede certamente un riferimento, anche alla luce della dichiarazione di illegittimità, da parte della Corte di giustizia, della direttiva sulla conservazione dei dati, successiva alla sentenza del Bundesverfassungsgericht, la Corte costituzionale tedesca. E' probabile che, nel corso della discussione, si possa riflettere su qualche modifica che ci consenta di soddisfare le osservazioni esposte.

PRESIDENTE. Riflettiamo allora sulla possibilità di circostanziare meglio questo concetto.

PAOLO COPPOLA. Il mio timore è semplicemente quello di delimitare troppo un'economia basata sui dati che, io credo, nei prossimi anni esploderà. È vero che c'è la necessità di proteggere, ma c'è anche la necessità di sviluppare.

PRESIDENTE. Bisogna trovare un *wording* che metta in correlazione i due bisogni. Onorevole Gitti, prego.

GREGORIO GITTI. Grazie Presidente. Ho seguito con molto interesse i lavori anche del Comitato ristretto, all'interno del quale avevo anche dato qualche indicazione per rendere concreto un indirizzo, un orientamento a questa raccolta di principi che mi sembra ben emulsionata, anche rispetto alle posizioni di partenza di tutti i componenti della commissione e del comitato ristretto - non nascondiamocelo - molto differenti per approccio, per metodologia di lavoro, per formazione, per cui è stato un lavoro di buon avvicinamento e di buon compromesso. Guardando però anche con l'occhio del giurista - e qui credo che Stefano Rodotà mi possa

comprendere- noto due assenze: in primo luogo, pur non volendo ribadire tutto il discorso fatto sui presidi autoritativi, normativi, suggerisco però - scusate se non l'ho fatto in sede di emendamento formale - al paragrafo in materia di obblighi delle piattaforme, ultimo capoverso, quando si scrive che le piattaforme operanti in Internet devono garantire...

PRESIDENTE. Si è già intervenuti con una riformulazione...

STEFANO RODOTA'. Vediamola subito, "le piattaforme favoriscono condizioni per una adeguata interoperabilità"...

GREGORIO GITTI. Allora io suggerirei un inciso, "*in condizioni di concorrenza di mercato*" e, dopo adeguata interoperabilità, un altro inciso, "*a parità di condizioni contrattuali*".

PRESIDENTE. Può chiarire meglio...

GREGORIO GITTI. Chiedo scusa Presidente ma devo necessariamente richiamare alcuni argomenti svolti, non posso dare per scontato un dibattito che è stato approfondito in sede di Comitato ristretto. Mi scuso con chi ha già ascoltato questi argomenti per la ripetizione. Sul tema della interoperabilità esistono delle piattaforme che costituiscono ormai sul mercato una forma di monopolio di fatto o comunque di oligopolio sull'erogazione di servizi, in particolare i *socialnetworking* e altri ancora. Da questo punto di vista, io avevo auspicato, anche per dare in sede di semestre europeo una concreta e immediata rilevanza a questa carta di principi, che si desse un orientamento per assicurare condizioni di concorrenza di mercato, sollecitando quindi la Commissione dell'Unione europea in sede antitrust, affinché si adoperi perché questo principio possa essere immediatamente posto in osservazione e in attuazione. Facevamo anche l'esempio, anni fa, della commissione -quando responsabile dell'antitrust era Mario Monti- di alcune decisioni che furono prese proprio su questa linea. Quindi c'è un precedente giurisprudenziale che potrebbe essere rimarcato immediatamente con questo principio della condizione di concorrenzialità della operatività delle piattaforme.

Di più; avevamo anche detto che esiste anche un principio nel nostro codice civile legato ad un istituto che si chiama contratto imposto, e il codice civile lo declina rispetto ad un monopolista di diritto, però c'è ormai un allargamento giurisprudenziale, è una norma ovviamente degli anni '40, che non solo apre al monopolista di fatto ma anche alle condizioni di oligopolio. Ebbene, uno dei rimbalzi normativi più importanti è quello delle parità di condizioni giuridiche ed economiche agli utenti, quindi mi sembrava importante rimarcare questo che è un principio anche di uguaglianza nel trattamento di quelli che sono gli utenti contraenti.

STEFANO RODOTA'. Ci sono state varie osservazioni, ce n'è una - venuta dall'onorevole Palmieri, che ringrazio insieme agli altri - che ha consentito la

riformulazione. Poi ci sono gli esperti sulla questione dell'interoperabilità, quindi vorrei sentire rapidamente anche loro. E' infatti necessario che tali considerazioni siano formulate in modo adeguato, quindi sul punto vorrei sentire le vostre osservazioni in modo che, poi, si possa procedere ad una immediata riformulazione. C'è qualcuno, Luca De Biase o Juan Carlos De Martin?

PRESIDENTE. Su questo tema, se ci sono obiezioni? Onorevole Paglia, prego.

GIOVANNI PAGLIA. Io intervengo su questo, per dire che a me invece la formulazione originaria francamente, sempre restando sul piano dei principi, sembrava più equilibrata della riformulazione, perché a parte che si potrebbe discutere di quali siano i servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone che, come dire, è definizione forte. Essenziale per la vita è un tema abbastanza pregnante, ma stando sui principi generali, ammesso che esista un servizio essenziale per la vita, io credo che il fatto che le piattaforme debbano garantire in questo caso agli utenti almeno una adeguata interoperabilità sia un principio difficile da mettere in discussione, perché non parliamo di tutti i servizi ma di quelli essenziali appunto per vita e attività e non imponiamo nemmeno come principio una totale interoperabilità ma ci limitiamo a una adeguata interoperabilità. Quindi se restiamo sul piano dei principi, il punto di equilibrio che qui era stato raggiunto era valido e mi fermerei qui, quindi non sarei d'accordo con una riformulazione.

STEFANO RODOTA'. Faccio una domanda, scusi, quello rimane, la modifica si riferiva al "devono garantire" e "favoriscono condizioni"...

GREGORIO GITTI. Dal punto di vista tecnico faccio presente che il "devono" richiama un concetto di eteronomia che in questo momento non è assicurabile da nessuna entità. O facciamo una convenzione internazionale tra stati, io avevo una perplessità tecnica sull'uso del servile, "favoriscono" è più appropriato a mio avviso.

PRESIDENTE. Certo, noi dovremmo arrivare ad un risultato sul piano internazionale. Onorevole Palmieri, prego.

ANTONIO PALMIERI. Il nostro è, per sua natura, un tavolo di differenze e quindi, da questo punto di vista, secondo la mia opinione, il termine "devono" mi sembrava potesse cozzare con la realtà, esponendoci comunque ad una accusa di vago utopismo irrealizzabile. Aggiungo poi che ci sono sistemi che hanno fatto della non interoperabilità il loro punto di forza e il loro punto di *appeal* nei confronti del mercato degli utenti, e quindi da questo punto di vista la riformulazione mi sembrava più concreta, senza perdere l'obiettivo che ci siamo dati, che è alto e ambizioso, considerando anche l'osservazione del collega Gitti, condivisibile in quanto rafforza anche il punto che nessuno vuole monopoli o oligopoli. Da questo punto di vista io

terrei il mio pensiero sulla riformulazione ulteriormente riformulata. Poi siamo qui per confrontarci, come diceva qualcuno, pacatamente e serenamente.

PRESIDENTE. Joy Marino, prego.

JOY MARINO. Qui vedo un problema di sostanza, se quello che andiamo a mettere in questa dichiarazione deve poi fare i conti con la realtà o deve essere abbastanza robusto da poter incidere sulla realtà. Questo vale per un paragrafo successivo, che poi vedremo separatamente, ma su questo è importante. Io penso che una formulazione di auspicio sia un po' troppo debole. Il problema su cui ci stiamo confrontando - scusate io lo chiamo per nome e cognome tanto è vero che è un invitato di pietra che ha già chiesto di essere audito - si chiama Facebook. Per me Facebook è l'equivalente di quello che era Bell all'inizio del '900, con tutte le potenziali caratteristiche per una posizione di monopolio che formalmente non c'è e per la quale noi stiamo fornendo tutti gli strumenti affinché lo diventi, e in modo non controllabile. L'interoperabilità ha come scopo principale quello di togliere una delle armi principali a chi aspira al monopolio che è l'effetto rete, cioè una nazione di un miliardo e trecentomila abitanti chiusa in se stessa ha un valore tale di forza che nessuna nazione di cento milioni di abitanti potrà mai raggiungere; figuriamoci una nuova start-up che si inventa un nuovo social network.

L'interoperabilità smonta, riduce questo fattore da un fattore quadratico ad un fattore lineare, quindi rende possibile un minimo di competizione tra chi è molto grosso e chi è molto nuovo o molto *appealing*. Se non riusciamo a imporre questa, almeno in una formulazione in cui si fa riferimento non genericamente che tutti devono essere interoperabili ma chi ha una posizione di utility, una posizione riconosciuta di importanza, dopodiché cos'è importante nella vita delle persone, chiedetelo ad un quindicenne, la cosa più importante è Facebook, quindi sicuramente rientra nel perimetro di questa cosa.

Quindi, io sono per la formulazione forte.

PRESIDENTE. Professor De Capitani, prego.

EMILIO DE CAPITANI. Mi allineerei alla stessa tesi ricordando che nel diritto europeo, in particolare nella direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni viene prevista per esempio la questione della localizzazione, dove occorre il consenso e, in ogni caso, il consenso può essere superato solo quando ci si trovi in condizioni di emergenza e quindi occorra un quadro che metta in primo piano le esigenze superiori. Qui parliamo di interessi essenziali. Detto questo, non credo che sia un dramma. L'espressione "favoriscono" crea un obbligo che il giudice può anche verificare, non ti puoi opporre a...

STEFANO RODOTA'. Posso leggere una ipotesi che prende in considerazione i due rilievi dell'onorevole Gitti: "Le piattaforme che operano su Internet, qualora si presentino come servizi essenziali...eccetera...favoriscono nel

rispetto del principio di concorrenza” -e già questo fa venire meno alcune delle preoccupazioni- “condizioni per una adeguata interoperabilità in presenza di parità di condizioni contrattuali delle loro principali tecnologie”...eccetera.

PRESIDENTE. Dottor Mizzi, prego.

SALVO MIZZI. Grazie Presidente. La mia posizione è esattamente quella che ho espresso nella riunione precedente, credo che l'attuale verbalizzazione sotto “obblighi delle piattaforme” sia alla fine una parziale riscrittura di quello che stava prima nel paragrafo relativo alle grandi piattaforme. Io penso che agire, ora per allora, eternalizzando le situazioni attuali di fatto sia contrario allo spirito di Internet, non credo sia necessario in uno spazio di libertà privata intervenire con eccesso di regolazione o addirittura di normazione anche in questo caso.

La definizione da cui siamo partiti, quella della versione precedente, recitava “Le grandi piattaforme presenti nella rete che raggiungono lo status di utility indispensabile alla vita delle persone nell'epoca di Internet devono essere indirizzate verso l'interoperabilità delle loro principali tecnologie e funzioni”. Il concetto è identico, cambiano le sfumature. Io credo che questo principio di interoperabilità sia un principio fondativo, causativo e anche esecutivo per quanto riguarda lo spazio pubblico, cioè di quelle che saranno auspicabilmente le piattaforme che si andranno a costruire all'interno dell'agenda digitale, ma su piattaforme planetarie che si muovono in una dinamica di concorrenza pura e la cui dominanza che noi possiamo denunciare oggi è destinata già domani ad essere intaccata da un meccanismo di normale avvicendamento innovativo. Tutto questo potrebbe essere negativo. Faccio un esempio. E' stata registrata di recente una fortissima perdita di controllo su quelli che, ahimè, vengono definiti target, ma diciamo classi di età, per cui ci sarebbe un abbandono dell'uso e della frequentazione di Facebook da parte delle classi di età più giovane; sul tema della privacy, sulla gestione della propria identità, che è un tema che si interconnette profondamente a questo tema, la privacy stessa è diventata, in un meccanismo di autoregolazione che è tipico di Internet e del digitale, un oggetto di marketing. Tim Cook ha attaccato Smith, Google e Android dicendo: “voi non siete un prodotto, noi non terremo mai i dati”, vale a dire che la stessa attenzione o meno alla gestione di questi aspetti è sottoposta ad una dinamica di innovazione.

Quindi io rimango dell'idea che questo tema non debba essere normato, ma possa essere semplicemente un auspicio che riguarda peraltro più la dimensione pubblica piuttosto che quella dell'impresa privata.

PRESIDENTE. Dottor De Biase, prego.

LUCA DE BIASE. Velocemente, per quanto riguarda questo specifico punto io sono convinto che le cose cambino, che le piattaforme private abbiano la loro libertà di movimento sapendo che quando diventano così tanto indispensabili devono poter corrispondere ad alcuni principi. Faccio un esempio, mio figlio non può fare a meno di usare queste piattaforme perché tutti i suoi amici le usano. E questa è una

realtà con la quale fare i conti. Allora, io farei una proposta super disruptive su questo punto - spero che non sia un disastro - nel senso di sostituire la logica degli obblighi delle piattaforme con quella dei diritti delle persone, affermando che i diritti delle persone implica che gli strumenti di tipo indispensabile garantiscano quanto scritto nel testo in termini di chiarezza, eccetera eccetera, e di interoperabilità per le funzioni essenziali. La mia identità deve essere interoperabile, posso spostarmi da una piattaforma all'altra: se ho acquistato una app sulla piattaforma Apple perché la devo ricomprare sulla piattaforma Android? Queste sono cose di interoperabilità che possono essere sostanzialmente dette, non sono fumose. Ora, io non vorrei mettere le particolarità, ma vorrei dire che il principio è quello e se lo formulassimo, questo però non so se è un cosa esagerata, non in termini di obblighi delle piattaforme che assomiglia ad una riduzione della libertà di impresa, ma in termini di diritti delle persone, potremmo asciugare l'argomento e questo ci consentirebbe di dichiarare questi diritti con una forma tipo quella della neutralità della rete, che è basata sulla persona.

PRESIDENTE. Professoressa De Minico, prego.

GIOVANNA DE MINICO. Sarò rapidissima e mi aggancio proprio a quest'ultimo intervento. Secondo me è molto giusto e plastico l'esempio che De Biase faceva prima dell'app che possiamo trasferire, però la mia obiezione, in qualità di giurista ovviamente, è che se noi individuamo un titolare del diritto necessariamente noi dobbiamo individuare un soggetto che è il destinatario di un obbligo, altrimenti stiamo facendo una carta troppo leggera. Interverrò dopo sul diritto alla neutralità: io lì avevo fatto un emendamento doppio, titolare del diritto e anche soggetto passivo del debito; qui farei la stessa cosa, lasciando la formulazione dal lato passivo, "le piattaforme devono", perchè se noi utenti abbiamo un diritto a spostare la nostra identità e tanto altro, ci deve essere qualcuno che ce lo assicuri, altrimenti equivale a non riconoscere questo diritto. Quindi io rimarrei sulla formulazione delle piattaforme.

All'obiezione secondo la quale noi stiamo limitando il diritto all'iniziativa economica, dobbiamo chiarire se vogliamo limitarlo questo diritto in ragione delle libertà fondamentali come anche l'ultima giurisprudenza della Corte dice, oppure lo vogliamo mettere sullo stesso piano. Questa è una posizione di sensibilità politica. Personalmente io lo voglio limitare, per me il diritto di iniziativa economica viene innegabilmente dopo rispetto alle libertà fondamentali, e quindi per me le piattaforme sono il soggetto passivo e se sono il soggetto passivo, cosa significa "favorire"? Non è questione di fare una concessione, ma si tratta di un dovere da parte loro.

Va benissimo poi il rispetto del principio della concorrenza, metterei anche qualche altro principio, il principio di uguaglianza sostanziale... Ricordiamoci che siamo partiti dai grandi principi, che non sono i principi del mercato, quindi il soggetto passivo deve rimanere, il verbo non può essere "favorire"...

PRESIDENTE. Dobbiamo, come dire, cercare un equilibrio...

GIOVANNA DE MINICO. Sì, scusatemi, io sono sempre un po' estrema, perdonatemi, parlo della mia personale posizione. Non vorrei che si dicesse "avete messo tanti diritti ma poi non c'è chi li soddisfa".

PRESIDENTE. Onorevole Migliore, prego.

GENNARO MIGLIORE. Anche io mi riaggancio agli ultimi due interventi. Innanzitutto sulla formulazione che prevedeva il verbo "favorire": mi pare perfino in contraddizione con il titolo, perché se il titolo reca "Obblighi delle piattaforme" in realtà non si può poi introdurre un principio discrezionale che è poi quello del "favorire". Anche perché, onestamente, io capisco quali sono i problemi e anche dove bisognerebbe immaginare vadano a finire le controversie, perché se c'è l'esigenza di affermare un diritto – e a me convince in linea di principio l'impostazione che intende ripartire dal diritto del soggetto individuale della persona ad avere l'interoperabilità – anche se, è evidente che, posta solo così, si vada davanti ad una corte che dovrà poi dirimere la questione. Però a questo punto chi è che fa la norma: la fa un legislatore o l'interpretazione di un giudice? Questo è il punto rispetto al quale se si evita di introdurre anche l'obbligo per la piattaforma poi ci sarà una sentenza che stabilisce se quel diritto come e quando deve essere formulato. Io non sono un giurista, perciò non so se è pure meglio farlo in questi termini, quindi andare davanti ad un soggetto terzo che espliciti questa cosa o prevenirlo indicando una norma generale.

PRESIDENTE. Dottor Pierani, prego.

MARCO PIERANI. Sono sicuramente a favore della versione più forte, nel senso della doverosità; tuttavia l'intervento dell'on. Migliore tocca un punto che non è relativo solo a questo articolo ma, per esempio, anche a quel paragrafo in cui si dice "bisogna istituire autorità". Il mio punto di vista - sia su questo articolo ma, più in generale, su tutta la dichiarazione - è che manca un chiaro riferimento anche al private enforcement; vale a dire che noi riconosciamo dei diritti - a volte specificando anche in capo a chi sono - ma, a mio avviso, al di là di istituire nuove autorità o dare forza a quelle che già esistono, bisogna anche riconoscere in capo a soggetti ben identificati - in questo caso sarebbero gli utenti di queste piattaforme - la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti. Perché qui siamo di fronte a soggetti che hanno una situazione di monopolio o quasi monopolio, che poi è vero che potrebbe cambiare, ma nel momento in cui il soggetto - che è l'utente e che esercita anche diritti fondamentali, perché qui si parla di diritti fondamentali. quindi non solo di diritti degli utenti - non può esercitare il suo diritto da solo o in forma congiunta ad altri soggetti che sono nella sua stessa situazione, davanti ad un giudice, non riusciremo mai a riequilibrare le forze. In una situazione di monopolio come questa, dove non è garantita l'interoperabilità, la prima cosa che a me viene in mente di

dover riconoscere è un diritto ad esercitare diritti fondamentali in capo all'utente e al cittadino direttamente davanti a un giudice.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, prego.

GREGORIO GITTI. Una precisazione. Dal punto di vista tecnico-giuridico, dire "devono garantire" o "favoriscono" sono formulazione sostanzialmente identiche perché il declinare, lo scolpire l'obbligo oppure descriverne l'effetto dal punto di vista anche redazionale, non mi pare siano cose così determinanti.

Dal punto di vista della tutela, perché è quello che interessa - l'effetto sostanziale non la declamazione - io suggerirei e insisto perché ci possa essere la declinazione sul lato passivo, come era stato suggerito, perché da un punto di vista della tutela queste società sono in grado di avere budget di decine di milioni per pagare i migliori studi internazionali che possono andare a difenderle davanti a una autorità che ha la forza per imporre una clearance con obblighi. Qui stiamo parlando del diritto antitrust, un tema che non è né di diritto pubblico né di diritto privato; semplicemente questo è un paragrafo che si occupa del diritto antitrust, e il diritto antitrust ha i suoi principi e le sue regole. Non può esistere nei confronti di Google o di Facebook una autorità più forte dell'antitrust. Sinceramente, la tutela individuale - e mi riferisco all'ultima proposta - è una tutela "ingenua", perché i costi di un procedimento giudiziario anche davanti ad un'autorità nazionale ordinaria sono per il singolo utente certamente molto forti. Poi c'è un problema di attuazione di una sentenza di un giudice nazionale; chiunque sa come funziona anche la semplice delibazione di sentenze di paesi diversi con riferimento ad una rete che è in tutto il mondo è, dal punto di vista giuridico - perdonate la franchezza e la brutalità - una ingenuità assoluta.

Quindi ribadisco il mio favore nei confronti della formulazione che il professor Rodotà da ultimo ha fatto.

STEFANO RODOTÀ'. Io credo che in via generale l'azione dei singoli sia garantita. Naturalmente l'azione dei singoli è subordinata alle regole nazionali. Noi abbiamo in Costituzione una norma che dice che chiunque ha il diritto di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti ed interessi. E così è in tutta una serie di ordinamenti, a cominciare dalla Dichiarazione delle Nazioni unite del 1948.

Naturalmente il problema è quando si va al di là dell'ambito nazionale. Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice l'on. Gitti; sottolineare la necessità di rispettare il principio di concorrenza è un dato molto forte; è stato ricordato l'intervento di Monti, ma c'era Microsoft di fronte, non era una piccola cosa. Poi, su questa base, potranno nascere varie forme di legittimazione ad agire, potranno anche essere ampliate le possibilità di adire i soggetti che tutelano la concorrenza a livello interno e sopranazionale, però noi apriamo in questa direzione, credo che proprio la possibilità di esercitare azioni sia duplice. La prima, in generale, sul principio di concorrenza, l'altra la parità delle condizioni contrattuali. Quindi mi permetto di aderire a questa riformulazione.

PRESIDENTE. Deputato De Lorenzis, prego.

DIEGO DE LORENZIS. Grazie Presidente, io ho ascoltato con molto interesse il dibattito, nel corso del quale è emerso che ci sono delle visioni politiche su quello che stiamo discutendo non sempre facili da dirimere, perché appunto abbiamo visioni non solo dissenti ma proprio contrastanti.

Nel merito vorrei provare a fare alcune osservazioni. Mi sembra di capire che, visto che questa è una carta dei diritti e anche dei doveri forse l'ultimo capoverso che riguarda quest'obbligo di interoperabilità per le piattaforme dovrebbe essere spostato in cima. Lo dico perché, come ricordato anche dal deputato Migliore, non soltanto quel "devono garantire" è in linea con il titolo del capoverso che riguarda gli obblighi, ma è in linea con la finalità dello stesso documento che stiamo provando a scrivere e, a maggior ragione, è motivato dal fatto che in quel capoverso non si parla di servizi essenziali per il benessere, ma di servizi essenziali per la vita, quindi è molto di più del ragazzo che, per fini sociali o associativi, deve essere su una piattaforma.

Anch'io quindi sono per una formulazione abbastanza forte.

Ancora, si è visto che c'è quasi una forma di antitesi tra diritti della persona - che cerchiamo in questa carta di garantire e portare avanti - con l'iniziativa economica come se porre dei limiti, dei paletti, dei vincoli sia un limite anche all'iniziativa economica e all'innovazione. È vero invece, dal mio punto di vista, il contrario, e cioè che dove non tutto è vietato, e non lo è da nessuna parte, mettere alcuni vincoli stimola la capacità di innovare, perché è la possibilità, in un contesto magari non necessariamente favorevole, di aguzzare l'ingegno per trovare delle soluzioni e questo, tra l'altro, non dipende neanche dal fatto che ci siano dei diritti umani, civili garantiti, ma la capacità di innovazione dipende forse molto di più dal fatto che in questa carta non si stanno normando le tecnologie. Cioè, il fatto che Internet vent'anni fa fosse molto diverso, o meglio l'uso che se ne faceva era molto diverso da quello attuale grazie all'uso di altre tecnologie che si sono affiancate a quelle esistenti, rende obsoleto il fatto che ci possano essere dei monopoli di fatto che esistono oggi e che, nel momento in cui questa carta entrerà in vigore o sarà recepita dalle altre legislazioni, di fatto saranno magari già automaticamente superate. Faccio riferimento, per esempio, al caso ricordato da qualcuno di Microsoft, quando si vendevano i sistemi di navigazione, i browser, all'interno del sistema operativo. All'epoca le sentenze fecero anche molto scalpore ma era un monopolio che, di fatto, era già stato superato.

Quindi, anche da questo punto di vista noi ci stiamo secondo me molto concentrando sulla visione economica della concorrenza, e posso anche comprendere che questo aspetto debba rientrare nel dibattito. Ma mi chiedo se, pensando allo scritto, si facesse riferimento alle piattaforme pubbliche della pubblica amministrazione, ci porremmo le stesse considerazioni? È vero che una piattaforma pubblica è essenziale per i servizi e le attività umane di molte persone? Io penso di sì, eppure in quel caso non saremmo favorevoli a dire "favoriscono condizioni di

interoperabilità” ma, anzi, pretenderemmo che la pubblica amministrazione debba adottare un’interoperabilità tra i sistemi delle piattaforme in cui operano. Quindi, anche questa differenza in cui il pubblico e il privato debbano avere le stesse regole, per me, è una cosa che deve essere esplicitata e il nostro conversare è probabilmente viziato dallo status quo in cui appunto pensiamo alle piattaforme digitali semplicemente come quelle social che oggi sono più diffuse e che magari tra cinque anni saranno superate da altre molto diverse.

PRESIDENTE. Deputato Paglia, prego.

GIOVANNI PAGLIA. Io vorrei ricordare, in primo luogo a me stesso, che noi non stiamo normando, per cui non è in capo a noi l’immediata ricaduta che la produzione di questo testo avrà sull’ordinamento italiano e quindi sugli effetti giuridici che andrà a produrre, ma stiamo facendo una dichiarazione di principi. Adesso, nessuno chiede a chi ha scritto la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo se quella cosa produca immediatamente diritti esigibili; non lo fa, produce un avanzamento culturale e produce per le corti nazionali che vogliano eventualmente tenerne conto una fonte, forse nemmeno la primaria. Cioè, questa vicenda delle app che veniva prima citata probabilmente si risolverà il giorno in cui un signor Smith qualunque citerà in giudizio le grandi del mondo informatico davanti ad una corte americana che sancirà che lui ha il diritto di trasportare la sua app da una piattaforma ad un’altra. Quel giorno, probabilmente, quel tipo di mondo cambierà. Se però noi scriviamo una cosa sensata e riusciamo a portarla nelle sedi giuste, ricordando che siamo un Paese di una qualche rilevanza internazionale, o almeno auspichiamo ad esserlo, aiutiamo forse il fatto che, prima o poi una corte americana riconosca quel diritto al signor Smith. Ecco, io la porrei da questo punto di vista, per me questa non è una normativa. Io non ho interpretato questo punto come parte di una normativa antitrust, vale a dire che la questione della concorrenza è, come veniva suggerito dal dott. De Biase, una parte di un mio diritto soggettivo di persona, cioè che le piattaforme siano interoperabili; la questione non è quella di garantire una maggiore concorrenza nel mercato, perché arriverà quello che sfiderà Facebook facendolo sparire nel dimenticatoio della storia, succederà. Google ha spazzato via, a un certo punto, molte cose che sembravano intoccabili. Però ora Google, ora Microsoft, ora Facebook, il mio diritto a che io possa transitare me stesso, questo rimane e va scritto.

STEFANO RODOTA’. Se posso dire una cosa, si sta lavorando, poiché l’aveva già suggerito Luca De Biase, nella formulazione “ogni persona”, cioè di declinare in termini di diritti sia l’ultimo comma sia il secondo comma di questo articolo, mettendo come titolo “diritti e garanzia delle persone sulle piattaforme”. Questo mi sembra un modo per riassumere anche molti dei suggerimenti che sono stati dati, e in questo quadro mi permetto di considerare – ma questa è una interpretazione – il riferimento alla concorrenza non tanto come un cedimento alla logica puramente economicistica, quanto piuttosto come una dimensione della tutela delle persone.

Adesso stanno preparando un testo, magari potremmo fare così, passiamo alla seconda osservazione dell'on. Gitti, intanto circola questa nuova formulazione dell'articolo e se cammin facendo ci fosse un accordo...

PRESIDENTE. Professor Rodotà prima di accogliere il suo suggerimento ho due iscritti a parlare, il dottor Pierani e l'on. Palmieri. Intanto finalizziamo quest'altro approccio e poi passiamo alla seconda questione. Dottor Pierani, prego.

MARCO PIERANI. Volevo solo precisare che, in realtà, il riferimento alla concorrenza non significa che noi entriamo in un quadro solo pubblicistico, perché abbiamo già il diritto vigente italiano, ai sensi dell'art. 140 bis del codice del consumo, per cui una violazione della concorrenza è direttamente esercitabile dai consumatori senza che si debba essere espressa una pubblica autorità e che anche in sede europea lo sviluppo dell'*enforcement*, del *private enforcement* è sempre più forte da affiancare al *public enforcement*, è un'altra gamba e precisamente nel diritto della concorrenza è l'unica proposta che sta proseguendo. Quindi non è sostituire totalmente il *public enforcement* con il *private enforcement*, ma riconoscere, e questo darebbe anche forza alla nostra dichiarazione, che questo è un diritto in capo ai cittadini anche per facilitare indirettamente una adeguata concorrenza nel mercato. Io penso che questo sia rilevante in questa dichiarazione.

PRESIDENTE. On. Palmieri, prego.

ANTONIO PALMIERI. Lapidariamente, tre considerazioni. La prima: avrei anch'io espresso un parere positivo a favore del "Lodo De Biase", così come devo dire che apprezzo qui, come in aula, gli interventi del collega Paglia perché è sempre interessante. Se io fossi il sig. Apple e ho costruito la mia fortuna sul fatto di essere chiuso a tutti, perché devo essere obbligato ad aprirmi? E il mercato mi premia, ciascun individuo liberamente sceglie di usare me piuttosto che quell'altro, come faccio? Allora su questo punto, dico l'ultima proposta e mi taccio: separerei la portabilità dei dati verso altre piattaforme dall'interoperabilità delle principali tecnologie. Sulla portabilità dei dati condivido l'approccio imperativo, su quell'altra - accanto a quanto ha detto Salvo Mizzi e non solo lui - resto su quella domanda di fondo lì e mi taccio.

PRESIDENTE. Facciamo circolare il nuovo testo. On. Gitti, aveva sollevato un altro punto...

GREGORIO GITTI. Stavo per sollevare una seconda questione, spero di non avere la responsabilità di affaticarvi come è avvenuto per la prima. C'è un tema che manca: il tema del diritto d'autore. Se cioè è frutto di una scelta consapevole, immagino di sì, vorrei conoscerne le ragioni, perché probabilmente il tema del diritto d'autore, in una carta dei principi come questa, non dovrebbe mancare. Potremmo anche immaginare di fare anche un riferimento, come quello fatto sulla concorrenza,

un riferimento incidentale, non so in quale punto, ma certamente, ancora una volta, nell'ambito delle piattaforme qualificate come utilities o infrastrutturali il tema dell'abuso del diritto d'autore è un tema relevantissimo. Questo, secondo me, è un tema che coinvolge anche lavori professionali, artistici, che non possono rimanere sullo sfondo. È un tema probabilmente da affrontare. Questa è una proposta che magari faccio con minor forza rispetto a quella del riferimento al diritto della concorrenza, che mi fa piacere sia stato accolto e recepito, però credo che sia un tema sul quale valga la pena oggi confrontarci in modo esplicito in merito alla opportunità o meno di nominarlo, almeno per lasciare traccia nei nostri lavori che ci siamo posti il tema del diritto d'autore come questione problematica.

PRESIDENTE. Forse su questo tema avevamo già maturato un orientamento...

STEFANO RODOTA'. Sì, devo dire che ci siamo posti questo problema. Non è facilissimo introdurre questo discorso, sul quale c'è un'osservazione di Pierani che io pregherei di intervenire su questo punto. Si tratta di una questione che va presentata in modo molto equilibrato e anche molto consapevole di una discussione che da anni si svolge su questi temi (free software e via dicendo, no copyright...); una discussione non esclusivamente polemica, perché non avere accettato il trasferimento meccanico delle logiche e delle discipline del brevetto e del diritto d'autore, che sono cose diverse, ha dato avvio ad una rigida contrapposizione tra coloro i quali ritengono che queste regole non siano applicabili in rete ed evidenziano la necessità di elaborare nuove categorie e chi invece sostiene l'altra tesi.

Se non ci fosse stato questo tipo di corpo a corpo non sarebbe pensabile, per esempio, il ricorso a tariffe flat o comunque a contratti che mi consentono di scaricare liberamente per un certo periodo tutto quello che mi pare di musica, di immagini e via dicendo.

Se noi fossimo rimasti all'idea originaria di derubricare tutto come "pirateria" avremmo incentivato ulteriormente dei comportamenti eversivi. Io non sto assolutamente dicendo che è tutto lecito, ma semplicemente che una formulazione su questa materia deve essere straordinariamente equilibrata e che, nell'impossibilità, è preferibile lasciare una lacuna rispetto alla quale qualcuno solleverà obiezioni, avviando dunque una discussione. Penso che Pierani, che aveva anche dato un suggerimento molto concreto, potrebbe forse darci un contributo in questa direzione.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che la scorsa volta anche l'on. Migliore aveva sollevato tale questione rispetto alla quale ci siamo riservati un approfondimento a parte. Se vi è, sul punto, una volontà condivisa, sarà poi possibile definire meglio le modalità di tale approfondimento, prescindendo dalle scadenze relative alla elaborazione della bozza.

Dottor Pierani, prego.

MARCO PIERANI. Grazie. Io avevo personalmente inviato degli emendamenti alla prima bozza proprio rispetto al tema del diritto d'autore cercando – pur comprendendo che ci sono dei punti di vista differenti - di richiamare semplicemente i principi e le norme già esistenti, anche la nostra costituzione, sostanzialmente. Cioè il fatto che il diritto d'autore debba essere garantito e tutelato anche in rete mi sembra condivisibile e condiviso da tutti in questa sede. Il fatto cioè che la tutela e la salvaguardia del diritto d'autore debba essere “sovraordinata a”, da una parte alla concorrenza e, dall'altra, a un principio - quello della libertà di manifestazione del pensiero - che secondo me, - proprio in quanto diritto fondamentale in capo ai cittadini e non un diritto economico come il diritto d'autore – deve considerarsi, anche alla luce della nostra Costituzione, sovraordinato, le proposte che avevo fatto si ispiravano al principio che ogni limitazione al diritto fondamentale di manifestazione del pensiero in rete dovesse essere esplicitamente previsto dalla legge o dalla autorità giudiziaria; questo è il primo elemento. L'altro elemento è quello relativo alla eventuale limitazione dell'accesso a Internet sulla base della tutela del diritto d'autore; di nuovo, deve essere assolutamente limitata in esplicita applicazione della normativa, con i richiami alla legge e costituzionali, e su ristretto intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi gli elementi della riserva di legge e della competenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. On. Migliore, prego.

GENNARO MIGLIORE. Io pongo un tema legato al diritto d'autore perché ho seguito nel corso di questi anni tutto il dibattito sui *Creative Commons* e sulla possibilità degli autori di gestire in prima persona il loro diritto d'autore, anche perché la mediazione attraverso le piattaforme e gli aggregatori - insomma quelli che vendono il prodotto dell'intelletto - è spesso una mediazione penalizzante per l'utente e per l'autore. Quindi un principio che assolve alla funzione di garantire innanzi tutto il primato di chi eroga la prestazione intellettuale è, secondo me, una cosa sacrosanta rispetto anche ai rapporti contrattuali che intervengono tra chi produce e chi vende. Però vorrei nuovamente riproporre - accogliendo assolutamente la proposta che fa il professor Rodotà - il tema della proprietà, nel senso che questo riguarda il tema precedente sulla interoperabilità. Se io compro un vinile io lo posso regalare ad un amico; se io compro la musica su Internet, quel dato come viene considerato? è un dato di cui io posso avere una fruizione, è un dato con attributo di proprietà, è un dato che posso trasferire ad altri, che posso vendere? Il punto, secondo me, in qualche modo, proprio dal punto di vista dell'utente, va garantito, anche perché io non sono per fare delle norme troppo rigide, per questo condivido chi, come l'onorevole Paglia, ha prima detto che sono dei principi generali che poi possono essere utilizzati come fonti. È chiaro però che, nel corso dell'esperienza, si vede come gli stessi modelli di business si siano adeguati ad un cambiamento che, come diceva Rodotà, sono andati nella direzione di continuare ad avere una azione di impresa ma, nello stesso tempo, di non essere più così rigidi, perché tutto il modello *i-tunes* ha completamente rivoluzionato ad esempio il mercato della musica. In questo, anche se mi rendo conto

che pongo soltanto problemi e mai soluzioni a differenza di altri, avere un'attenzione su quale è il diritto dell'utente, oltre quello dell'autore rispetto al diritto d'autore, sul tema della proprietà io sono perché venga comunque segnalato, eventualmente nella consultazione come un tema aperto, anche se non formalizzato, dicendo che su questo si sta riflettendo.

PRESIDENTE. On. Paglia, prego.

GIOVANNI PAGLIA. Il tema della proprietà è, secondo me, una delle questioni centrali, perché -è già stato detto- ha sempre fatto parte del dibattito da quando Internet è nato, non si può escludere. Io credo che se guardiamo anche fuori di qui, nell'ambito delle realtà dei movimenti e delle associazioni, molto di quello che è nato a livello di società civile si è sviluppato sostanzialmente attorno al tema della proprietà in senso lato, che sia la proprietà intesa come software o la proprietà in termini di accesso o la proprietà in termini di diritto d'autore. Quel che è certo è che attorno a queste cose è nato un movimento. Dico questo perché, nonostante io capisca l'idea che la bozza che andiamo a pubblicare non sia finita, è inevitabile che, nella fase della consultazione pubblica, si porranno degli interrogativi in merito a questa lacuna. E poiché è proprio questo l'aspetto su cui molti discutono, questi si chiederanno se la sua assenza debba essere interpretata come una implicita loro esclusione dalla discussione. E' un tema che potremmo anche inserire come titolo in bianco, eventualmente sottolineando l'insufficienza di un dibattito ma che, in ogni caso, va posto, perché di esso si discute diffusamente.

Riguardo la proprietà c'è il tema, di cui si è già parlato, delle piattaforme proprietarie e anche la simmetria che queste hanno poi nei confronti dell'utente in termini di rapporti di potere in rete. C'è il tema dei rapporti tra software libero e software proprietario, c'è il tema del diritto d'autore; mi è stato segnalato qualche giorno fa il caso di Mega.co.nz, che in Italia è stato oscurato per decisione della Autorità Garante perché c'erano casi di pirateria all'interno. Chi me lo ha sottolineato mi ha detto che in quel sito che è stato oscurato il 90 per cento degli utenti si scambia file leciti. L'oscuramento di quel sito a causa di casi di pirateria ha tolto la possibilità di fruire di un servizio molto utilizzato al restante 90 per cento di utenti che si stavano scambiando file leciti e che non hanno potuto interagire finché non è stato ripristinato. Sono dunque in discussione diritti tra loro contrapposti e questioni che ogni giorno interagiscono con la vita delle persone. Quindi, per me, è anche possibile che li si affronti in un secondo momento. Capisco che questo è un tema politico, su cui ci si scontra politicamente, lo si fa da vent'anni, e si continuerà a farlo. Possiamo mettere anche un 11 bis – Proprietà e Internet, lasciandolo in bianco e affidandolo poi a un dibattito più ampio; non può però essere omissivo.

PRESIDENTE. On. Gitti, prego.

GREGORIO GITTI. Io avrei una proposta da fare per il terzo capoverso, anche per arrivare a finalizzare un testo. Come è stato formulato nell'ultimo testo che è stato

fatto circolare la norma non funziona, perché questa deve essere, ribadisco, una norma antitrust. Desidero sottolineare che la mia è un'indicazione che ha un valore sia tecnico -da giurista- che politico -come rappresentante di una parte politica-. Quindi propongo una formulazione di questo tenore. Facciamo un riferimento, è tecnicamente corretto, al secondo comma che ogni persona ha diritto di ricevere informazioni eccetera eccetera; al terzo comma "Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza" che è a loro applicabile e aggiungerei "dei diritti autoriali", "condizioni per una adeguata interoperabilità" che è a loro riferito -e questo è vero per chiunque conosca la struttura di un contratto che Facebook e qualunque altra infrastruttura impone agli utenti, perché i diritti delle persone sono al trasferimento, l'interoperabilità è riferita alle strutture societarie, anche questo è un dato essenziale-; a seguire, "in presenza di parità di condizioni contrattuali delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme". Sottolineo che il riferimento alla presenza di parità di condizioni contrattuali deve essere letto come diritto dei consumatori e degli utenti al rispetto da parte delle piattaforme. Quindi, da questo punto di vista, credo che in queste condizioni, che erano poi quelle proposte dal professor Rodotà - qui mi sono permesso di aggiungere anche il riferimento ai diritti autoriali perché questo è un principio generale nell'ambito degli ordinamenti giuridici sopranazionali, ci fermiamo qui non parliamo di diritti di privativa ma di diritti autoriali - e da questo punto di vista fissiamo un principio forte. Questa sì che è una norma che le *big companies* possono temere.

STEFANO RODOTÀ'. Posso dire che, in effetti, mentre il riferimento ad ogni persona, al secondo comma, funziona, nel terzo comma ci si deve riferire direttamente alle piattaforme, ne sono assolutamente convinto. Non vorrei però -riprendiamo così la discussione sul punto del diritto d'autore- che il suo inserimento qui possa sembrare una scappatoia, con un inevitabile rischio di ambiguità. Per cui sono convinto che questo terzo comma sia una norma forte. Non voglio dire che utilizzare l'espressione "favoriscano" o "debbano" sia indifferente però, secondo me, funziona.

Allora, su questo punto possiamo ritenere acquisita la formulazione dopo la discussione? Credo che abbiamo raggiunto un equilibrio e anche un'indicazione piuttosto netta. Ritorniamo ora alla cosa difficile.

PRESIDENTE. Prof. De Martin, prego.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Concordo con il professor Rodotà con il quale ho condiviso la scelta di omettere il punto sul diritto d'autore e, in generale, sul tema della proprietà -che giustamente gli onorevoli Migliore e Paglia hanno sottolineato essere il tema più ampio- proprio per i motivi che lo stesso professor Rodotà ha esposti, vale a dire la consapevolezza che si tratta di un punto molto controverso. Da questo punto di vista, farò tre osservazioni rapidissime. La prima: la doppia riserva di

legge e dell'autorità giudiziaria potrebbe essere un'indicazione valida per tutti i diritti fondamentali presenti in questa carta e, dunque, se vogliamo inserirla potremmo inserirla, anziché in uno specifico punto, più in generale sui diritti di accesso, eccetera; questo mi sembra importante vista anche la deriva a livello internazionale e nazionale verso l'autorità amministrativa. La seconda osservazione è che, effettivamente - ne parlavo proprio poco fa con il professor Rodotà e anche informalmente con i colleghi nella commissione francese - ci si sta orientando - proprio sul tema della proprietà della conoscenza- a riflettere se non sia l'ambito giusto per parlare di beni comuni - e stavolta beni comuni in senso stretto - e quindi in qualche modo inserire in questa carta - ma non in questa fase, e arrivo poi al terzo punto - anche qualcosa che bilanci questa attenzione quasi esclusiva sui diritti della persona, e dunque introdurre qualcosa che fornisca una dimensione più collettiva e di collaborazione.

Arrivo quindi al terzo punto. Secondo me una possibile e ragionevole soluzione su questo tema potrebbe essere, come diceva l'on. Paglia, quella di segnalare chiaramente che siamo consapevoli che esiste una lacuna, spiegare - proprio perché la consultazione andrà adeguatamente spiegata e preparata - quali siano i motivi di tale lacuna e, dopodiché, invitare i contributi più ampi possibili non soltanto dei cittadini ed esperti italiani ma anche delle analoghe commissioni in Inghilterra, Francia e Germania per conoscere la loro opinione sul tema generale e su questo in particolare.

PRESIDENTE. Certamente si tratta di un tema sul quale, visto la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, è auspicabile che vi sia un contributo dall'esterno, attraverso le audizioni e la consultazione pubblica.

Dottor Mizzi, prego.

SALVO MIZZI. Grazie Presidente, intanto volevo ringraziare il professor Rodotà per la sua iniziale citazione e, dunque, per aver apprezzato il suggerimento. Vorrei fare alcune considerazioni, sia di forma che di merito. Comincerei dal preambolo. In linea di massima mi sarei aspettato - come ho avuto modo di ribadire più volte, nei miei interventi delle precedenti riunioni così come anche negli scambi che abbiamo avuto via email - un testo orientato ad una larga circolazione e comprensione, soprattutto in fase di preambolo. La richiesta, più o meno ironica - di definire Internet ciò che le persone pensano che sia - sottende il fatto che vorrei che fossimo capiti, compresi e anche apprezzati per il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, senza distinzioni attuali di capacità culturali o di decodifiche. Quello che immagino come preambolo è una sorta di manifesto che possa girare ad esempio in tutte le scuole italiane e supportare i punti di vista che da questa commissione, pur con tale differenze, sono emersi.

Credo che questo sia una parte importante del lavoro che sia anche necessario fare, non limitandosi soltanto agli aspetti più o meno normativi e più o meno prescrittivi, bensì attraverso l'eventuale coinvolgimento di persone e di soggetti che

riteniamo capaci di diffondere questo manifesto; ciò che potrebbe fare anche un ragazzo, ad esempio mio figlio che ha 17 anni, portando lo stesso manifesto a scuola per farlo circolare, attaccandolo nella bacheca del liceo, dell'istituto tecnico, facendo sì che esso possa viaggiare nel paese e, dunque, essere in qualche modo condiviso.

Questo mi dà lo spunto anche per chiedere – al di là di quelli che sono gli interessi, politici o professionali, che ognuno di noi rappresenta - di audire un rappresentante degli operatori al fine di fornire tecnicamente, nei dettagli e nel merito, il punto di vista di tutti gli operatori. Questa persona, che è ovviamente disponibile, è Giovanni Amendola e raccoglierà il punto di vista di tutti gli operatori. Su questo punto mi piacerebbe in qualche modo coinvolgere una rappresentanza di quattro/cinque ventenni che possano fornirci il loro punto di vista su Internet. Proprio alla luce del fatto che trattiamo una materia che non ha nulla di strutturale e che è, al contrario, caratterizzata da un estremo dinamismo vi chiederei di audire, se la Presidente e il Professor Rodotà sono d'accordo, almeno quattro under 25 qualificati sul tema.

Alla luce di queste mie considerazioni va letta la mia richiesta di parziale riscrittura e revisione dell'indice fondata sull'esigenza di riconoscere piena centralità all'educazione della cultura digitale. Possiamo normare ciò che vogliamo, io personalmente sono di impianto liberal, ma è chiaro che ci sono degli aspetti che verranno prima o poi regolati o che debbono essere regolati diversamente. Ritengo tuttavia che un manifesto che circola per le scuole ed è compreso dai ragazzi e che diventa magari elemento di dibattito non soltanto tra noi quarantenni o più meno, credo che abbia bisogno di porre al centro un valore alto. I temi tecnici che sono ovviamente un sottostante -l'accesso, la neutralità, il sistema informatico, quelle che abbiamo brillantemente superato, la definizione di Internet- tutti questi elementi discendono dal fatto che dobbiamo riconoscere che Internet è un cambiamento di paradigma enorme, un cambiamento culturale enorme che impatta su miliardi di persone, che ha prodotto sicuramente qualche problema, ma che nella maggior parte dei casi ha prodotto moltissime opportunità. Queste opportunità non si sono mai verificate finora né nella storia economica né nella storia individuale dell'occidente e non soltanto. Quindi vi chiederei di riportare il tema dell'educazione della cultura digitale come pilastro fondante, perché inserirlo in un manifesto di questo respiro e di questa ambizione come, lasciatemi dire, uso consapevole della rete, significa affrontare il tema della sessualità solo dal punto di vista della contraccezione e non va bene, non è solo questo, bisogna essere rotondi su questo punto.

PRESIDENTE. Io ritengo assolutamente accoglibile questa sua esortazione, tant'è che l'altro giorno con l'onorevole Palmieri abbiamo presentato un libro di Federico Capeci, Generazione 2.0, nel quale si dà conto di una ricerca focalizzata proprio sulle opportunità e le potenzialità dei nativi digitali. Ne è emersa una realtà che ci fa capire che un conto è fruire di questi strumenti, un altro è padroneggiarli ed averne consapevolezza. E in effetti una ricerca dell'Università Milano-Bicocca, effettuata lo scorso anno, sull'uso dei nuovi media tra gli studenti delle scuole superiori lombarde ha scoperto che due su tre non sanno come funzioni Internet, non

hanno competenze informatiche, ma nemmeno hanno idea del sistema economico su cui si basano le popolari piattaforme "2.0" che sono utilizzate per comunicare, come Facebook e affini, non conoscono l'esistenza né il valore di diritti come la privacy.

Condivido quindi pienamente l'esigenza di una sempre più ampia educazione digitale che consenta un uso consapevole della Rete e l'opportunità di coinvolgere quanto più possibile i giovani anche nella diffusione di questo nostro documento.

On. De Lorenzis, prego.

DIEGO DE LORENZIS. Per quanto riguarda le audizioni io so che il professor Rodotà è un illustre esponente dei temi che riguardano la Corte di giustizia europea e in generale quella che è la carta dei diritti fondamentali, però mi chiedevo se tra le audizioni potesse essere d'aiuto audire anche un rappresentante della Corte di giustizia, per capire eventuali ricadute nell'ordinamento.

PRESIDENTE. Il 13 e il 14 alla nostra Conferenza sui diritti fondamentali parteciperà anche un giudice della Corte di Giustizia, ed è il relatore della sentenza Google. In quella sede potremmo rivolgergli l'invito a venire in audizione anche presso di noi.

DIEGO DE LORENZIS. In maniera complementare al dottor Mizzi che chiedeva di audire dei giovani chiedo di sentire Assoprovider, cioè altri operatori del settore il cui parere – proprio per avere in passato subito o influenzato decisioni di carattere normativo - potrebbe essere utile.

In termini di metodo, io credo che in poche sedute dedicate alle audizioni non si riescano ad affrontare queste questioni in maniera adeguata, quindi vi chiederei di svolgere, ogni lunedì del prossimo mese di novembre, almeno quattro audizioni.

PRESIDENTE. Valuteremo anche sulla base del numero delle proposte che arrivano.

DIEGO DE LORENZIS. Sono concorde altresì con il dottor Mizzi che far circolare e diffondere gli intenti che sono emersi a questo tavolo in forme anche diverse da quella che è la consultazione pubblica sia auspicabile, come auspicabile è anche un riferimento ai beni collettivi e ai beni comuni in senso ampio.

Per quanto riguarda il merito del testo, proverei a fare delle osservazioni. La parte in cui si legge: “garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet e della produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni” mi sembra una formulazione un po' troppo fumosa, nel senso che non si capisce bene cosa si intende per *capacità generativa* e *produzione di innovazione*. Sicuramente è un aspetto ampio e controverso e non vorrei che questo facesse apparire il nostro lavoro come qualcosa di superficiale.

Ancora, nella parte in cui si afferma “I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona”, c'è un'ulteriore specificazione –

l'indirizzo IP - già emersa nelle precedenti riunioni che, mi chiedo, se non sia troppo limitativa della definizione.

Sempre per evitare ulteriori specificazioni, in un articolo successivo si fa poi riferimento a *dispositivi personali*. Anche questo è un riferimento che non so quanto possa essere calzante, nel senso che bisognerebbe poi definire cosa si intenda per *personale*, sempre legato al tema della proprietà già emerso.

Ancora, sul diritto all'identità, si specifica, come emerso in qualche suggerimento, che gli algoritmi devono essere noti per evitare una disparità di forza e di potere tra chi è il detentore di quelle piattaforme e chi poi le usa. Però è chiaro che non è tanto l'uso degli algoritmi e di tecniche probabilistiche che deve essere comunicato, quanto piuttosto in base a quali criteri e principi quegli algoritmi funzionano. C'era il tema di rispettare il diritto al brevetto, alla proprietà di quegli algoritmi, perché ovviamente non possono essere divulgati perché costituisce valore aggiunto e vantaggio competitivo, ma in questa definizione mi sembra una formulazione abbastanza debole.

STEFANO RODOTA'. Questo passaggio andrebbe letto in connessione con il passaggio ove si afferma che "ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano". Se noi leggiamo le due cose insieme ho l'impressione che questa preoccupazione possa essere quanto meno provvisoriamente ridimensionata.

DIEGO DE LORENZIS. Sul diritto all'oblio, si fa sempre riferimento a *persone note* e anche a *dati che non hanno alcun rilievo per quanto riguarda le loro vicende e l'attività svolta*. Anche questa formulazione credo possa essere delineata meglio, con particolare riferimento al termine *vicende* e *l'attività svolta*. Piuttosto sarebbe meglio non dire nulla al riguardo, non saprei...

STEFANO RODOTA'. Questa è la formula che si trova nel codice di deontologia che accompagna il codice sulla privacy ed è una formula che ha avuto una certa fortuna perché ho visto che in altri paesi è stata poi adottata. È chiaro che debba essere letta in connessione con il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata, rispetto alla quale non assume dunque alcun rilievo. So che c'è un margine di genericità ma nei principi -e in questo in particolare- la specificazione, sebbene augurabile, è molto difficile.

C'è però un'osservazione giusta su cui volevo soffermarmi. Non è limitativo il riferimento all'indirizzo IP, la verità è che è stata introdotta perché proprio in relazione all'indirizzo IP si è detto che questi non sono dati personali. Questa è una discussione che non è stata del tutto superata. Da questo punto di vista credo che sia un'osservazione calzante.

DIEGO DE LORENZIS. Altre piccole osservazioni.

C'è un passaggio in cui si fa riferimento alla neutralità della rete e nel quale è forse auspicabile inserire quelle che sono anche le specificazioni adottate nel nuovo regolamento di telecomunicazioni dell'Unione europea, aggiungendo un capoverso, in cui si stabilisca che "Eventuali discriminazioni del traffico in rete sono consentite solo se le stesse siano necessarie per il corretto funzionamento e per la sicurezza delle comunicazioni in rete. In ogni caso, ciascuna persona, ciascun cittadino ha il diritto di essere informato circa le modalità e i tempi di eventuali discriminazioni di traffico operate sulla rete stessa fissa o mobile utilizzata". Volevo capire se può essere un suggerimento, trattandosi di un concetto già adottato.

C'è poi un tema – ampiamente avvertito – che è quello che riguarda la partecipazione ai processi democratici. È vero che Internet è uno strumento "orizzontale", però è altrettanto vero che le regole poste per l'accesso e per l'uso di questo strumento lo rendono solo uno strumento abilitante, quindi non è automatico che l'impiego di questo strumento porti poi necessariamente a processi di democratizzazione e secondo me dovremmo provare a fare un salto in avanti da questo punto di vista.

Se è vero che questa carta ha anche l'intento di promuovere la partecipazione, la diffusione, io speravo che questo incipit fosse stato recepito, ma non lo trovo in maniera esplicita nel testo. C'è un riferimento nel preambolo, però vorrei provare a formulare un articolo 12-*bis* in maniera un po' più forte - aspettavo di avere la bozza prima di proporlo - inserendo il titolo "*Partecipazione ai processi democratici - Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente, in condizioni di parità alla vita pubblica anche attraverso l'uso di piattaforme*" (digitali, informatiche, Internet, chiamiamole come vogliamo). "*Le Istituzioni pubbliche a livello nazionale e locale adottano opportuni strumenti di consultazione dei cittadini da svolgersi in rete allorquando debbano essere assunte decisioni rilevanti per la vita, la salute e l'integrità dell'ambiente e le condizioni economiche e sociali della cittadinanza. Le Istituzioni pubbliche adottano ogni utile strumento per garantire la più ampia partecipazione informata dei cittadini alle consultazioni indette secondo quanto stabilito al comma precedente*". Anche questo potrebbe essere un incipit per favorire una discussione sull'argomento.

PRESIDENTE. Certo, in alcuni contesti questo è importante.

On. Tancredi, prego.

PAOLO TANCREDI. Molto brevemente, sulla questione del consenso al trattamento dei dati, avevo fatto un'osservazione sulla prima bozza ed è stato modificato il riferimento alla non sufficienza che mi sembrava un po' generico e castrante. Comprendo bene il riferimento al concetto del "*significativo squilibrio di potere*", però non dobbiamo dimenticare che Internet è anche uno strumento per sviluppare business, e questa definizione non darebbe problemi se fosse contenuta in un manifesto, ma se andasse in una norma, invece, qualche problema lo potrebbe causare. Lo dico così, non ho una soluzione.

Il testo della seconda bozza mi sembra molto migliore rispetto a quello della prima. Forse si potrebbe esplicitare il concetto dello squilibrio di potere più in generale, perché a mio giudizio le espressioni “effettivamente informato” e “la persona interessata” mi sembrano già delle definizioni abbastanza importanti. Cioè, nel concetto di “effettivamente informato” forse si presuppone che non ci sia uno squilibrio di rapporto e di potere fra i due interlocutori, probabilmente vado troppo oltre, ma spero che sia chiaro quello che voglio dire.

PRESIDENTE. Professoressa Pizzaleo, prego.

ANTONELLA GIULIA PIZZALEO. Grazie Presidente, grazie a tutti per i contributi molto interessanti che ci sono stati. Farei una riflessione di principio prima di entrare nel merito di alcune considerazioni.

I temi del diritto di autore, di proprietà e quant'altro sono indubbiamente relevantissimi in considerazione di Internet. Io, però, cercherei di avere una narrazione coerente di tutti quanti questi aspetti che, a mio avviso, può esserci soltanto se definiamo con maggiore attenzione, se riflettiamo insieme un po' meglio su quale sia la finalità di questo documento e quale deve essere il principio chiave.

A me sembrava che ci fosse un accordo abbastanza largo sul considerare il diritto della persona come l'elemento fondante che lega poi tutti quanti i paragrafi, i capitoli e i temi di questo articolato, per cui eventuali altri temi, a mio avviso, dovrebbero essere agganciati a quello, perché altrimenti avremo sempre dei buchi. Non stiamo costruendo una mappa degli argomenti che hanno attinenza con Internet o dei temi che con l'avvento della rete sono stati completamente stravolti o di quali tipologie di software, proprietario o open source, altrimenti, secondo me, rischiamo di perderci e di non avere comunque una coerenza nel testo.

A questo proposito, effettuerei anche una maggiore precisazione nel preambolo. Sono d'accordo con Salvo Mizzi che il preambolo dovrebbe costituire in qualche modo un'introduzione che possa anche viaggiare a sé e che sia capace di riassumere tutto l'impianto del documento nel suo complesso. Per cui, forse, sarebbe il caso di esplicitare maggiormente il fine di questo documento, perché c'è scritto su cosa è fondato, con il richiamo all'Unione europea, però dichiarerei forse in maniera più esplicita la finalità di questa dichiarazione di principi, anche a costo di esplicitare cose che sono sottese e a noi probabilmente molto ovvie, ma le espliciterei maggiormente.

A questo proposito ho anche una domanda da fare al professor Rodotà in linea con quanto ho detto sinora: mi chiedo se il secondo articolo della carta non potesse diventare il primo, proprio in coerenza con il fatto che riconosciamo i diritti della persona, cioè prima di inserire il diritto all'accesso, che è già un diritto relativo ad Internet...

PRESIDENTE. Sì, ha senso...

ANTONELLA GIULIA PIZZALEO. Perché, in particolare il terzo capoverso – in cui si dice che il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’uguaglianza e della diversità delle persone, eccetera – mi sembra fondante e una premessa logica che va posta assolutamente prima del diritto di accesso e della neutralità.

Non scendo nel dettaglio dei singoli termini, però a mio avviso dovremmo ripensare i titoli di alcuni paragrafi, ricondurli ad una stessa logica in termini di diritti, quindi eliminare la parola “diritto” perché si tratta di una carta dei diritti. In particolare, nell’ultimo paragrafo dovremmo eliminare anche il termine “principi”, perché è una dichiarazione di principi relativa ai diritti e ai doveri. Questi sono i casi più evidenti, ma riflettere un attimo in più sui titoli di ciascun paragrafo.

Ho un’ultima osservazione da fare, macroscopica perché altrimenti tolgo troppo tempo agli interventi degli altri: all’ultimo paragrafo “principi e regole”, non sono d’accordo sulla prima riga, secondo cui “*ogni persona ha il diritto di vedere garantita la libertà on line*”. È un principio che abbiamo affermato in altri paragrafi e forse, in questa sede, più che di libertà mi sembrerebbe più opportuno parlare del diritto di ciascuno di veder riconosciuti e applicati i propri diritti, sia a livello nazionale che sopranazionale, perché più di una questione di libertà mi sembra una questione di pieno riconoscimento di diritti a vari livelli territoriali.

PRESIDENTE. Grazie, mi sembrano puntualizzazioni molto calzanti anche nella struttura di questo impianto.

Dott. De Biase, prego.

LUCA DE BIASE. Mi aggancio alla governance, era l’articolo sulla governance quello?

ANTONELLA GIULIA PIZZALEO. Probabilmente è stata operata una scelta, che personalmente io sposerei, di eliminare termini stranieri o termini troppo tecnici, per cui toglierei “principi” e penserei a un altro titolo, ma non reintrodurrei il termine “governance”, comunque sì, è l’ex paragrafo “governance”.

LUCA DE BIASE. D’accordissimo con lei, meno con Mizzi, è come i “Likes,” ci sono solo i *likes*, non c’è il *non like*....

Nella parte in cui parliamo della forma del multistakeholderism del sistema, volevo ricordare un ragionamento che abbiamo fatto varie volte e che poi, forse, nell’ambito dei discorsi che abbiamo fatto ci siamo dimenticati e spero che possa essere ripreso in considerazione. Cioè, nel punto in cui si dice che la costruzione di un sistema di regole deve tenere conto della molteplicità dei soggetti, eccetera, volevo semplicemente puntualizzare con una frase che, forse non sarà perfetta dal punto di vista della formulazione, ma che significherebbe quello che ci siamo detti varie volte senza incontrare particolare opposizione e servirebbe a far capire quello che stiamo facendo. Aggiungerei alla fine del terzo capoverso del punto 13 “*promuovendo il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione di tutti*”

gli interessati” una frase del tipo: “*in ogni caso, l’innovazione normativa a ogni livello di governo in materia di Internet deve essere sottoposta a una valutazione di impatto digitale*”. Bisogna cioè tener conto, quando si interviene su qualcosa che riguarda Internet, di tutte le sue conseguenze dirette e indirette.

È un principio di governance che non impone null’altro che il fatto che si debba tener conto di tutti gli aspetti, diretti e indiretti.

PRESIDENTE. Sembra quasi un po’ pleonastico. È ovvio che sia così, però non so se è necessario specificarlo....

LUCA DE BIASE. Questa è una regola per chi ci governa, è un po’ una sottolineatura del valore costituzionale di quello che stiamo dicendo, è una regola su come si prendono le decisioni per cui, prima di prendere una decisione di questo genere si dovrebbe fare una valutazione di questo tipo.

Sulle altre questioni non voglio entrare troppo a fondo. Mi sembra che la questione delle consultazioni sia un tema, mi piacerebbe che lo approfondissimo, non so adesso ma certamente in generale, è una bellissima cosa.

Quanto al diritto d’autore non credo che sia questo il momento per inserire la questione, comunque lo decideremo. Tuttavia, pur essendo io un venditore di diritto d’autore, affronterei la questione del diritto d’autore da un altro punto di vista: direi che la cultura umana evolve nel più ricco pubblico dominio di informazioni e conoscenze che derivano dalla attività delle comunità, degli autori, della scienza, eccetera. Chi norma queste cose deve farlo nell’equilibrio delle fonti della conoscenza, fra cui ci sono gli autori che fanno copyright ma anche il pubblico dominio, quindi non è possibile estendere il copyright all’infinito, come sta succedendo da novant’anni a questa parte. Non è possibile non tener conto del fatto che la scienza finanziata dal pubblico produca dei *paper* per l’acquisto dei quali bisogna pagare i diritti a editori privati. Questo è un dibattito che a livello europeo è diventato una questione chiarissima, non è un attacco al copyright, è semplicemente la ragionevolezza di una ricerca scientifica che cresce solo se è distribuita.

Se dovessimo aggiungere la questione sul diritto d’autore a livello di diritti, e non so se metodologicamente stiamo discutendo di questo, lo dovremmo fare dicendo che la cultura cresce nella ricchezza delle fonti e delle forme di ricerca, di cui il diritto d’autore è solo una parte che va regolata in modo equilibrato tra le varie fonti della ricerca.

PRESIDENTE. È sul concetto di “equilibrato” che non tutti sono d’accordo...

LUCA DE BIASE. È vero, però quando il copyright è nato era fissato in 12 anni ed era chiaramente una deroga alla libertà della conoscenza, ora è pari a 90 anni, poi diventerà di mille anni...è chiaro che è una cosa da tenere presente.

PRESIDENTE. La ringrazio. Professoressa De Minico, prego.

GIOVANNA DE MINICO. Grazie Presidente. Ho letto con molta attenzione tutta la bozza e quindi anche tutti gli emendamenti che sono stati apportati in ragione di tutte le nostre integrazioni. Apprezzo molto lo sforzo di coloro che l'hanno redatta.

Io farò solo un riferimento a due articoli, uno è quello relativo al riconoscimento e alla garanzia dei diritti, chiamiamolo giustamente articolo 1 perché deve essere la norma madre, un po' l'ombrello che detta la disciplina a tutti i diritti. Per questo motivo, mi permetto di esplicitare qualcosa che è già tra le righe dell'articolo, ma che forse andrebbe riscritto un po' più a chiare lettere, proprio in ragione della natura di questa norma, che è la norma che detta lo statuto generale dei diritti e che quindi potrebbe, se riscritto in maniera un po' più completa, risolvere una serie di problemi tra cui anche il grande problema del diritto d'autore. Alla fine del terzo comma, quando si dice *“il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'uguaglianza e della diversità delle persone che costituiscono i principi base quali si effettua il bilanciamento con altri diritti”*, qui aggiungerei quello che avevo formulato come emendamento e, cioè, *“unitamente ai criteri della necessità, proporzionalità e pari dignità tra i valori”*. Perché questi sono i criteri che le corti europee, ormai quasi in maniera monotona, ci hanno dettato; se questa carta, come ritengo, vuole avere una dignità transfrontaliera noi non li possiamo ignorare. Certo, potremmo dire che è implicito, ma perché lasciarlo implicito? Il punto è che in qualche articolo noi abbiamo riprodotto taluni di questi criteri, per esempio il criterio di proporzionalità: ora, a quale critica interpretativa noi esporremmo la carta? È molto facile, si direbbe che solo quell'articolo è protetto dalla proporzionalità.

PRESIDENTE. Quindi sta dicendo di metterlo prima?

GIOVANNA DE MINICO. Dico di metterlo alla fine, dopo le parole *“si effettua il bilanciamento con altri diritti”*, aggiungerei *“unitamente ai criteri della necessità, proporzionalità e pari dignità tra i valori”*.

PRESIDENTE. In quello che diventerà l'articolo 1...

GIOVANNA DE MINICO. Sì, e poi farei un'ulteriore aggiunta - sempre per non alterare questo articolo che ha una sua ratio, una sua compattezza, insomma, una sua coerenza - inserirei un riferimento a quella che, per la nostra cultura di costituzionalisti, si chiama riserva di legge e riserva di giurisdizione, e che va inserita anche perché non possiamo dare per implicito quello che va invece per tabulas indicato.

Faccio un riferimento brevissimo, la recentissima ordinanza del TAR Lazio che ha rimesso alla Corte costituzionale il regolamento copyright dell'AGCOM. Non voglio esprimere un giudizio su questo regolamento, voglio solo dire che questa ordinanza ha sospettato di incostituzionalità la legge attributiva del potere all'AGCOM per violazione della riserva di legge e della riserva di giurisdizione. Si tratta di un tema a me molto caro, sono anni che scrivo su questo tema. Quindi in

questa carta inserirei la frase *“nei limiti previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria”*. L'altra espressione *“in linea con l'orientamento della Corte di giustizia e della Corte dei diritti dell'uomo”*, si può mettere o non mettere; comunque queste corti hanno ricevuto una forte costituzionalizzazione, altra cosa con la quale noi dobbiamo fare i conti.

Questa è la collocazione che deve avere la carta: Internet è fuori dei confini? Allora anche la carta lo deve essere, quindi quelli sono i parametri.

PRESIDENTE. Però riguardo a quello che diceva lei, professoressa, sulla seconda obiezione, è molto più nazionale che internazionale....

GIOVANNA DE MINICO. Questo non è vero, mi scusi se la contraddico, nel senso che noi la chiamiamo riserva di legge, mentre a livello sovranazionale la chiamano law clause, che è la stessa cosa; noi la chiamiamo riserva di giurisdizione e a livello sovranazionale la chiamano due process. C'è una sentenza del marzo 2014 della Corte di giustizia che, un po' in contraddizione con le altre sentenze, ha finalmente ammesso che si possa limitare l'accesso ai siti pirata a condizione che il limite, ed era connesso al diritto d'autore, venga disposto con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Quindi loro non la chiamano riserva di giurisdizione perché non hanno le nostre categorie giuridiche, però il contenuto è lo stesso. Quindi in questa carta io scriverei *“nei limiti previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria”*. C'è giurisprudenza infinita a livello europeo se l'autorità giudiziaria deve essere un giudice o una autorità amministrativa che rispetti il contraddittorio.

Su questo articolo non ho altro da aggiungere. Mi soffermerò invece su una parte che mi interessa molto...

PRESIDENTE. On. Paglia, non la sentiamo.

GIOVANNI PAGLIA. Dato che, come è ovvio che sia così, tutti i paesi hanno una riserva di giurisdizione e una riserva di legge ed esiste una terminologia internazionale che abbiamo utilizzato per indicarla, potremmo utilizzare direttamente quella anziché parlare di riserva di legge.

GIOVANNA DE MINICO. Infatti noi non dobbiamo scrivere riserva di legge o riserva di giurisdizione, a mio giudizio possiamo scrivere *“nei limiti previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria”*, che è proprio l'espressione che usano le corti. Poi la nostra dottrina è molto più rigida, ma noi dobbiamo utilizzare una terminologia un po' più universale.

Quanto alla parte finale relativa a principi e regole, ho apprezzato molto la riformulazione di tutto l'articolo: si è data, secondo me, una giusta prevalenza alle fonti eteronome e una posizione un po' più a latere, accessoria, alla autoregolazione. Non mi è invece molto chiaro il passaggio in cui si parla della costituzione di autorità nazionali e sovranazionali indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei

criteri indicati anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme e principi di questa Dichiarazione. Cosa dovrebbero fare queste autorità con questa valutazione di conformità? Stiamo creando una sorta di giudice costituzionale sovranazionale?

Io non utilizzerei l'espressione "*anche attraverso*", piuttosto direi "*indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati e la loro implementazione*", perché qui c'è un problema poi di regole da fare. Ma non darei alla autorità sovranazionale, per non metterci in un grande ginepraio, il compito di andare a verificare se le norme emesse a livello nazionale o sovranazionale siano conformi, perché qui un giurista ci chiederebbe se stiamo creando un giudice costituzionale sovranazionale.

STEFANO RODOTA'. Il problema è di introdurre quello che tecnicamente si chiama bilanciamento diseguale, cioè ci sono dei principi, dei valori - qui la terminologia è da usare con molta prudenza, moltissimi costituzionalisti rifuggono dall'uso del termine valore per moltissime ragioni e preferiscono riferirsi ai principi - e quei principi sono quelli di dignità, libertà e uguaglianza; ho aggiunto diversità perché nei documenti ultimi la diversità trova molto spazio. I principi di necessità, finalità, pertinenza e proporzionalità si collocano su un livello completamente diverso da quello della dignità, della uguaglianza e della libertà, quindi non li metterei insieme. Il principio del bilanciamento mi sembra molto chiaro in questo modo, rischiamo di complicarlo ancora di più, perché parlare di valori potrebbe portare molti problemi.

Apprezzo molto la sottolineatura, però questa formula è nata proprio dal tentativo di asciugare al massimo, non per brevità, ma per rendere molto evidente che quelli sono i principi di riferimento, dopodiché si deve tenere conto degli altri.

Poi magari ne discutiamo, ma allungando non rafforziamo, questa è la mia impressione, perché poi diciamo che il principio di finalità e il principio di proporzionalità sono principi come l'uguaglianza e non è così. Tra l'altro quelli sono indicati precisamente all'articolo 4 nel contesto classico che riguarda queste materie.

PRESIDENTE. Sulla protezione dei dati qui viene chiaramente detto...

STEFANO RODOTA'. Questo articolo 4 è architettonicamente squilibrato, nel senso che è troppo lungo, è difficile ripartirlo in più di un articolo, però esteticamente sarebbe meglio.

PRESIDENTE. È vero, è molto corposo.

GIOVANNA DE MINICO. Scusi se insisto, chiaramente quelli che sono stati indicati sono principi, quelli che sto dicendo io, invece, sono criteri. Quando il legislatore si troverà a dover stabilire qual è il punto di confine - per rimanere sul diritto d'autore caro a tutti - tra il diritto ad essere informati e il diritto d'autore, non gli basteranno questi valori e dovrà sapere qual è il metodo con il quale operare. E il

metodo glielo danno i criteri, cioè la proporzionalità, che significa che se tanto sacrifica tanto deve avere come vantaggio, la necessità, che significa che se sacrifica un diritto è perché non c'è altra via, la pari dignità, che significa che deve mettere a confronto diritti che abbiano la medesima dignità.

Non è una ripetizione, è il metodo di operare del decisore politico sovranazionale quello che noi stiamo aggiungendo. Il fatto che ci sia già nell'articolo 4 sembrerebbe invece che solo quel diritto, cioè il diritto alla autodeterminazione, ha questa tutela rafforzata che consiste nel tracciare una sorta di cammino guidato al legislatore. Ma perché solo il diritto all'autodeterminazione e non anche il diritto all'invulnerabilità, all'anonimato, all'oblio e all'identità? Sono tutti diritti: io invece lo andrei a togliere al diritto all'autodeterminazione e lo porrei a chiare lettere nell'articolo 1 perché è la norma madre dalla quale tutto discende.

STEFANO RODOTA'. Capisco, però nel modo in cui si fa il bilanciamento degli interessi, partendo proprio dai principi di libertà, dignità, uguaglianza, diversità, si adoperano poi quei criteri, io lo vedo come un appesantimento. Quanto poi all'anticipare o autonomizzare il diritto all'autodeterminazione informativa, lo sappiamo, questa è l'invenzione della sentenza tedesca e riguardava il censimento dove è stato introdotto per la prima volta questo diritto all'autodeterminazione informativa, però è vero che questo è il diritto attivo non fondamentale. Se riusciamo ad inserirlo nell'articolo ex 2 ora 1 starebbe proprio al posto giusto.

GIOVANNA DE MINICO. Quindi lei reintegrerebbe quell'articolo nell'articolo 1?

STEFANO RODOTA'. No, io metterei il diritto all'autodeterminazione informativa, poi manterrei il criterio classico delle modalità di trattamento dei dati, necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità. Non metterei tutto all'inizio.

GIOVANNA DE MINICO. Io darei un doppio binario al decisore politico, da un lato i valori dall'altro lato il modus operandi, proprio perché sta intervenendo sulla libertà. L'ultima pronuncia della Corte di giustizia del marzo 2014 consente quello che prima non consentiva, cioè di limitare l'accesso ai siti pirata a condizione che si tratti di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, motivato, proporzionale e necessario.

STEFANO RODOTA'. Quello è un altro discorso.

PRESIDENTE. On. Paglia, prego.

GIOVANNI PAGLIA. Io credo che le questioni poste dalla professoressa siano fondamentalmente di carattere procedurale e forse l'articolo 13 sarebbe la loro collocazione naturale, dove si ha a che fare, di fatto, con l'intera struttura. Parliamo comunque di quali criteri e a quali principi il decisore politico si deve attenere

nell'intervenire. Questo è più o meno il discorso che faceva prima anche il dottor De Biase. Forse l'articolo 13, che adesso si chiama principi e regole, poi chi sa come si chiamerà, anche per una questione di gerarchia dei principi che veniva credo correttamente posta, permette di darlo come suggerimento.

STEFANO RODOTA'. Se questo principio della riserva di legge e di giurisdizione, che riguarda poi propriamente la protezione dei dati, lo mettessimo nell'articolo 4 immediatamente dopo il primo capoverso? Dato che stiamo parlando di una dichiarazione dei diritti ci sono delle questioni che non sono disponibili per il legislatore. Come nella costituzione italiana non tutto è disponibile, tant'è che c'è un controllo di costituzionalità, c'è un limite alla discrezionalità per cui il legislatore non mi può dire "io ho rispettato la riserva di legge e la riserva di giurisdizione", non basta. Questo è un punto molto importante e quindi io sono assolutamente d'accordo che questa questione vada generalizzata perché qui compare soltanto in alcune situazioni.

GIOVANNA DE MINICO. Forse la generalizzerei in quella che è la sua sede naturale, cioè quando parliamo della garanzia dei diritti, perché la garanzia dei diritti è quella, che prima parla il legislatore - nel nostro caso sovranazionale e poi di lì a scendere - e la seconda è la garanzia del giudice.

STEFANO RODOTA'. Però se noi la mettiamo su questo piano sembra che il legislatore basta che usi la legge per limitare e questo in una dichiarazione di diritti sarei prudente...

GIOVANNA DE MINICO. Per questo parlavo di criteri di metodo proprio perché non è libero, la sto molto limitando questa discrezionalità.

STEFANO RODOTA'. Sì, ma questa è una limitazione solo procedurale, non sostanziale.

EMILIO DE CAPITANI. Io volevo solo richiamare che la carta dei diritti fondamentali fa riferimento giustamente non solo alle autorità giudiziarie ma alle autorità indipendenti che sono, appunto, le autorità per la protezione dei dati, da voi giustamente richiamate. Quindi sarei prudente rispetto ad una definizione troppo restrittiva di questi due principi, anche perché la legislazione europea deve tenere conto di ordinamenti giuridici come quella anglosassone dove la stessa nozione di autorità giudiziaria e autorità pubblica subisce alcune sfumature diverse. In ogni caso, ritengo che la formulazione attuale sia molto buona e, approfittando del fatto che ho la parola, vorrei innanzitutto ricordare che sono appena terminate le audizioni dei quattro commissari che seguiranno la Digital agenda; in tale occasione sono state lanciate molte idee che sembrano quasi ricoprire alcuni dei principi di questa dichiarazione, rendendo quest'ultima particolarmente tempestiva e interessante. Alla luce del fatto poi che esiste un impegno ormai formale di adottare nei prossimi sei

mesi un programma legislativo europeo in materia, questo testo rappresenta un ottimo supporto complementare all'attività del legislatore europeo. Restando in tema di tutela dei diritti, è chiaro che i diritti abbiano un senso quando ad essi si può fare effettivamente ricorso. Ora, in Europa si sta discutendo della nozione di *collective redress* -non sono le *class action* americane che terrorizzano un po' tutti - ma, e in qualche modo c'è già una raccomandazione della Commissione proprio per questi casi, sapendo che il singolo -tolto lo studente austriaco che ha avuto il coraggio di portare Facebook davanti a un giudice irlandese- non si lancia in simili avventure, il progetto di regolamento sulla protezione dei dati oggi prevede la possibilità di azioni collettive. Ora, un riferimento, sia pure vago, nella parte finale anche alla tutela degli interessi del singolo e, se del caso anche collettive, potrebbe forse essere interessante.

PRESIDENTE. Grazie Professor De Capitani. Ora dobbiamo darci un tempo, dieci minuti, ci sono gli ultimi interventi poi dobbiamo chiudere. On. Palmieri, prego.

ANTONIO PALMIERI. Mi rimetto al testo che ho mandato per le correzioni di forma o di spostamento di frasi. Dico quattro parole. La parola *persona*: anziché “*delle persone*”, al plurale, metterei “*di ogni persona*”. Sul diritto all'accesso aggiungerei “*alla tutela delle persone*”, “*alla tutela della accessibilità*”, perché è il termine tecnico.

STEFANO RODOTA'. Sono assolutamente d'accordo.

ANTONIO PALMIERI. Sull'anonimato il mio dubbio è se definirlo un *diritto*. Capisco che in alcuni paesi sia tale; per l'occidente diciamo così liberale, libero, ogni persona può comunicare liberamente e in forma anonima e, se nel nostro contesto affermare questo principio ha un valore, è chiaro che in Corea del nord -dove forse non c'è neanche Internet- ciò ha un altro impatto. Sottolineo il fatto del “*può*” anziché “*ha diritto*”. L'ultima cosa, come titolo di un paragrafo successivo, anziché “*principi e regole*” suggerirei “*conclusioni*”. Non solo perché così noi scriviamo un dodecalogo che, dopo il famoso decalogo avrebbe un senso, ma anche perché mi sembra che più che un articolo in linea con gli altri effettivamente sia una chiusura che apre a un orizzonte di lavoro.

PRESIDENTE. Dottor Marino, prego.

JOY MARINO. Mi spiace che siamo arrivati alle battute finali con una tale ristrettezza dei tempi e, tuttavia, ci sono un paio di cose su cui mi pare importante riflettere. In questo contesto mi sono fatto la fama di definizionista, nel senso di amante delle definizioni, tutte peraltro cassate. Vorrei ribadire che, secondo me, una definizione di Internet non può non esserci. Ritengo, in particolare, che una definizione autoreferenziale di Internet sia assolutamente pericolosa, nel senso che equivarrebbe ad avere a che fare con un elastico da stirare in tutti i modi possibili. Leggendo il combinato disposto della dichiarazione, io vedo che Internet è quella

cosa a cui tutti hanno diritto di accesso e che ha capacità generativa, non c'è altro. Mi sembra che sia veramente riduttivo. Quindi io caldeggerei per la reintroduzione di una definizione di Internet anche perché, dal mio punto di vista, Internet non è un elastico, bensì una semiretta, qualcosa che ha dei punti da cui parte che ne delimitano certe caratteristiche; dopodiché si può estendere all'infinito, in termini generativi, in termini innovativi, ma quei capisaldi sono indispensabili. In effetti - anche qui entro in polemica con Mizzi - non è vero che Internet è una novità sconvolgente che ha cambiato tutti i paradigmi. Dal mio punto di vista, ci sono delle invarianze che si ripercuotono in tutta la storia delle comunicazioni – si legga al riguardo *The master switch*, di Tim Wu - le stesse cose che noi vediamo applicate ai social network o agli operatori sono le stesse che si sono verificate per la televisione, per la radio, per il telefono, per il *telex* e così via. Quei principi che poi si ritrovano dentro la definizione di che cos'è Internet devono essere in qualche modo salvaguardati. E per me Internet è definita come quella cosa che è *network neutral*, quindi la definizione di parità va di pari passo con l'accesso, non può essere svincolata dalle due. Tralascio i commenti su estendere la definizione di neutralità - mettendo la clausola che è possibile violare la neutralità per proteggere la rete - perché su questo si apre un dibattito infinito su cui sono state fatte delle formulazioni in realtà abbastanza puntuali da evitare i casi ad uso e consumo degli operatori.

Con riferimento alla parte relativa alla tutela dei dati personali e diritto all'autodeterminazione informativa, ho un paio di osservazioni puntuali; principalmente una: anche io sono d'accordo che *indirizzo IP* sia assolutamente troppo miope; parlerei piuttosto genericamente di dati di targa dei dispositivi, o dati identificativi dei dispositivi, perché il principio che qui assumiamo è che il dispositivo che si usa è un modo per risalire all'identità e questo è un principio che non è stato definito così da nessuna parte ed è giusto che sia inserito. Ad esempio il Mac address - che è altrettanto specifico dell'IP address, forse di più - andrebbe indicato. L'ultima cosa, in merito all'intero impianto di questa parte e mi riallaccio al primissimo intervento di oggi dell'on. Coppola. Ho l'impressione che in merito a questa parte stiamo facendo un ragionamento un po' troppo di principio, con il rischio che essa risulti inutile e, dunque, resti completamente inapplicata. Quindi faccio un test di realtà analogo a quello che dicevo prima a proposito delle piattaforme. Perché, di fatto, un'economia dei dati, riprendo le parole dell'on. Coppola - che vuol dire un commercio informazioni personali- viene fatto in ogni momento. Non dico che bisogna prenderne atto, ma occorre trovare delle formulazioni che abbiano a che fare con la realtà: l'economia di Google vive di quello, l'economia di Facebook vive di quello. Il fatto di dire “non si può e basta” è come dire “non si può mangiare il pesce con il coltello”, ma in realtà se uno prende il coltello è benissimo in grado di farlo.

Quindi su quell'articolo, capisco che i tempi sono strettissimi, per me andrebbe fatto un *brainstorming* analogo a quello che abbiamo fatto sull'articolo relativo agli obblighi delle piattaforme.

PRESIDENTE. Grazie. On. Migliore, prego.

GENNARO MIGLIORE. Mi associo alla richiesta di definizione di Internet, anche per chiarire a cosa si può accedere e quali sono gli strumenti per favorire questo accesso. Noi sappiamo che ci sono delle parti di Internet che non sono accessibili attraverso il web, l'indicizzazione dei motori di ricerca e su questa tema si può aprire una discussione, ragion per cui è meglio definire a cosa ci riferiamo.

La seconda cosa è relativa alla consultazione/audizioni: io considero utile che oltre alla dichiarazione spontanea di alunni soggetti, come ad esempio Facebook, di essere auditi, di poter noi contattare almeno i principali generatori di informazione, perché soprattutto sulla parte di educazione, informazione, sarebbe opportuno contattare Libero, Repubblica, insomma tutti questi grossi aggregatori di informazione - almeno i principali - per farli associare e già verificare la loro disponibilità a cooperare invece di aspettare che siano loro a chiederci...

PRESIDENTE. Certo, l'obiettivo è che ciascuno di noi indichi chi dovrebbe essere audito, formalizzando la richiesta, quindi vi invito a mandare delle email con i vostri suggerimenti. On. Quintarelli, prego.

STEFANO QUINTARELLI. Sono assolutamente d'accordo sulla definizione di Internet. Per quanto riguarda le audizioni, evitiamo noi di fare specificazioni personali e individuare singole persone rappresentanti di aziende e rivolgamoci piuttosto alle associazioni, quindi suggerisco ASTEL l'associazione di categoria degli operatori telefonici. Sono assolutamente d'accordo sulla definizione di Internet. Per me ok a IP e Assoprovider. Per quanto riguarda i giovani, sicuramente è interessante ascoltarli, fermo restando il ruolo degli esperti che dovrebbe essere quello di dare delle indicazioni. Per quanto riguarda il concetto della capacità generativa e innovazione delle grandi piattaforme, dissento nel modo più radicale. Le grandi piattaforme, una volta che arrivano – e uso un termine da *venture capitalist* – alla cosiddetta *world domination*, si bloccano e questo è dimostrato in economia più volte. Io credo che qui noi abbiamo un importante ruolo, che è quello di tracciare e di definire dei paletti che guardano, da una parte, all'individuo e, dall'altra parte, allo sviluppo di un ecosistema fondamentale per l'individuo che sia socialmente desiderabile e non l'evoluzione della legge del più forte basata sui quattrini di *venture capitalist* che nulla hanno di interesse con il nostro continente.

PRESIDENTE. Dott. Mizzi, prego.

SALVO MIZZI. Nel merito, chiedo la possibile riscrittura -nella forma che ho chiesto prima- del preambolo. Chiedo la centralità di un articolo che avevo già proposto, educazione e cultura digitale, che oggi è in coda alla documentazione. Sono contrario agli obblighi che riguardano le piattaforme private, mentre auspico che tutte le piattaforme pubbliche siano interoperabili, *open data* e tutto. Sull'ultimo punto, principi e regole, sono abbastanza d'accordo sull'idea di definirlo "conclusioni" più

che “principi e regole” e sono contrario alla costituzione di nuove autorità nazionali e sopranazionali.

PRESIDENTE. Grazie. Prego, professor Rodotà.

STEFANO RODOTA'. Una considerazione sul metodo e sul da farsi. Volevo semplicemente dire che quelli che sia possibile ritenere emendamenti condivisi possiamo già introdurli nella bozza. Sui due temi controversi - definizione e diritto d'autore - si avrà modo di chiarire, in vista della consultazione, che si tratta di due questioni aperte. Io sono d'accordo sull'idea di avere una sorta di manifesto; come per le prefazioni ai libri - che si scrivono alla fine - ritengo plausibile che, conclusasi la fase delle consultazioni, si possa non tanto riscrivere il preambolo, quanto una sorta di motivazione generale che descriva il percorso compiuto per arrivare a questa dichiarazione e che possa essere quanto più possibile e ampiamente fruibile. Condivido la possibilità di inserire un accenno, magari nel preambolo, al *digital divide*. Non mi piace invece che una dichiarazione dei diritti si concluda con “conclusioni”; al riguardo eviterei però la parola governance, che mi pare possa prestare il fianco ad eccessive polemiche.

Infine, in materia di tutela dei dati personali e diritto all'autodeterminazione sono stati riformulati, sulla base di molti suggerimenti, gli ultimi due paragrafi: “Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel pieno rispetto dei principi e dei diritti fondamentali” e poi “La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata”.

PRESIDENTE. Ing. Trumpy, prego.

STEFANO TRUMPY. Io ritengo che questo paragrafo sia certamente troppo lungo, come qualcuno ha già notato. Tenderei a distinguere il problema della raccolta massiva di dati dal problema della profilazione delle persone che accedono tramite Google e altri motori di ricerca.

PRESIDENTE. Certo, sono due cose diverse. Lo dividiamo.

STEFANO TRUMPY. Farò un'osservazione sul diritto all'oblio collegato anche al diritto alla memoria; si tratta di una questione che il professor Rodotà conosce molto bene e ne abbiamo parlato più volte.

Sulla parte finale, *principi e regole* non mi sembra possano andare bene insieme, e quindi direi o “*regole per la soddisfazione dei diritti*” oppure, come qualcuno ha suggerito, “conclusioni”; e su questo, pur evitando di citare parole come *multistakeholderismo* e simili straniere, deve essere chiaro che quando si parla dei soggetti che operano in rete tutto ciò comprende gli utenti della rete, è fondamentale.

Ultima cosa, stiamo pensando, con un gruppo di vari soggetti, di organizzare un Internet Governance Forum Italia, all'incirca a fine novembre o nei primi di

dicembre, e ci piacerebbe che questo gruppo potesse essere presente, uno degli elementi portanti di questa discussione che intendiamo fare; insieme ai temi invece della Internet Governance - e qui cito la brutta parola che si vuole evitare qui – che invece sono importanti per le politiche del Governo per la gestione di Internet.

PRESIDENTE. La ringrazio, mi sembra un'ottima proposta che possiamo valutare. Prof. De Martin, prego.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Ho voluto intervenire alla fine perché vorrei spendere due parole sulla consultazione. Abbiamo fatto questo lavoro nei tempi ristretti che tutti sappiamo e, come diceva lei all'inizio, Presidente, è stato uno sprone anche per fare rapidamente qualcosa. Ovviamente ciò ha anche comportato dei limiti, come dimostra il fatto che avremo delle lacune all'interno del documento; diventa dunque a questo punto decisiva la seconda fase, quella cioè della consultazione. Va benissimo presentarsi al pubblico nazionale e internazionale con una bozza, però poi è decisivo che la fase di consultazione sia fatta con lo standard europeo. Naturalmente c'è bisogno di un po' di tempo per prepararla: preparare il testo con cui presenteremo il documento, il testo esplicativo che la rende accessibile a tutti naturalmente richiede tempo. La durata europea standard è di quattro mesi -come tutte le consultazioni della Commissione europea- e dopodiché l'elaborazione degli input, del documento in cui si prende atto degli input ricevuti durante la consultazione e la redazione testo finale sono tutti passaggi che richiedono tempo. Ciò perché, se fino adesso abbiamo avuto l'attenuante di aver lavorato rapidamente alla presentazione di una bozza, nella consultazione non ci saranno più attenuanti.

Concludo proponendo di tradurre la bozza in inglese, francese e tedesco perché i contatti informali che abbiamo -sicuramente con la Commissione francese- mi assicurano che c'è una piena disponibilità a ricevere la bozza e a commentarla.

PRESIDENTE. La ringrazio di aver sollevato tale questione. Informo questa Commissione che ho parlato della nostra iniziativa con il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schultz e - in occasione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d'Europa a Oslo - sia con il Presidente del Parlamento norvegese che con il Comitato del Nobel. Tutti hanno manifestato grande interesse nei confronti di questo nostro lavoro. Come vi ho già anticipato, ho anche informato formalmente i Presidenti del Parlamento francese, britannico, e tedesco. La traduzione della bozza in inglese, francese e tedesco è stata già predisposta. Per quanto riguarda gli esiti del nostro lavoro, e in particolare i possibili futuri passaggi parlamentari, ribadisco quanto già detto in precedenti occasioni. Ritengo, infatti, che il testo, che costituirà il risultato definitivo del nostro lavoro, dovrà essere portato all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti affinché possano valutarne i possibili seguiti di loro competenza. La scadenza agli inizi del mese di dicembre del semestre europeo, pur non impedendo alla consultazione pubblica di andare avanti, ci impone, al tempo stesso, di finalizzare il nostro lavoro affinché esso possa essere

veicolato, attraverso i canali governativi, verso le sedi internazionali, alimentando un confronto che ormai è globale.

In ogni caso, il testo sarà trasmesso anche ai Presidenti di gruppo parlamentare affinché possano essere valutate le possibili iniziative anche sotto forma di atti di indirizzo al Governo.

Ritengo, infatti, che la soluzione migliore e più auspicabile sia quella di una mozione condivisa e sottoscritta da più gruppi e quindi votata dall'Assemblea e che impegni il Governo a sostenere in tutte le sedi internazionali, prima europee e poi anche a livello di Nazioni Unite, la Carta dei diritti elaborata dalla Commissione.

STEFANO RODOTA'. Al riguardo credo che se tale mozione fosse discussa all'inizio del mese di novembre, ciò sarebbe, politicamente, un esito molto positivo.

PRESIDENTE. E ancora più positiva e straordinaria sarebbe avere una mozione unitaria di tutti i gruppi che hanno partecipato a questo esercizio. Quindi io esorto i colleghi deputati a cercare di dare input a questa possibilità nei tempi utili affinché abbia poi un impatto reale.

Anna Masera, prego.

ANNA MASERA. Vi informo che andrà tutto sulla piattaforma Civi.ci da lunedì 13, per cui dobbiamo prima elaborare il testo finale con gli emendamenti di oggi e poi, tra oggi e domenica, mettere a punto la nuova piattaforma e condividerla con tutti voi, facendo in modo che voi tutti la riceviate. La piattaforma Media Civi.ci aveva già fatto una consultazione analoga; i vari capitoli saranno divisi in maniera tale che tutti possano entrare nel merito di ogni singolo capitolo esprimendo preferenze e considerazioni, anche emendative, in merito.

PRESIDENTE. La consultazione sarà aperta e i cittadini che partecipano potranno pubblicare, per ciascuna parte del documento, nuove proposte, commentare le proposte già pubblicate, indicarne il livello di adesione ed esprimersi sulla loro chiarezza, grazie ad uno strumento che sarà il più semplice ed intuitivo possibile. Per ogni proposta formulata sarà possibile esprimere su di essa le opinioni ed allegare link e documentazioni utili. La moderazione verrà effettuata dall'Ufficio stampa della Camera in base alla social media policy della Camera stessa. I risultati della consultazione, che avrà una durata di circa quattro mesi, verranno elaborati e poi sottoposti e valutati dalla Commissione.

Grazie e arrivederci.

La riunione termina alle ore 13,45